



TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE - PEER REVIEWED JOURNAL  
ISSN: 2036-2528

Emanuele Bisio

**Aspetti procedurali dell'*accusatio*  
*ingrati liberti* tra I e III secolo d.C.:  
*interpretatio* giurisprudenziale,  
provvedimenti imperiali e *condicio liberti***

Numero XV Anno 2022

*www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com*

Proprietario e Direttore responsabile  
Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. de Chile), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno)

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), M. d'Orta (Univ. Salerno), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Campania L. Vanvitelli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Trisciunglio (Univ. Torino)

Redazione

M. Beghini (Univ. Verona), M. Bramante (Univ. Telematica Pegaso), P. Capone (Univ. Napoli Federico II), S. Cherti (Univ. Cassino), C. De Cristofaro (Univ. Roma La Sapienza), N. Donadio (Univ. Milano), A. Guasco (Univ. Giustino Fortunato) P. Pasquino (Univ. Salerno)

Segreteria di Redazione

C. Cascone, G. Durante, M.S. Papillo

Sede della Redazione della rivista:

Prof. Laura Solidoro  
Via R. Morghen, 181  
80129 Napoli, Italia  
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di:



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche  
(Scuola di Giurisprudenza)  
Università degli Studi di Salerno

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider

Aruba S.p.A.

Piazza Garibaldi, 8

52010 Soci AR

Iscr. Cam. Comm. N° 04552920482 – P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

# Aspetti procedurali dell'*accusatio ingrati liberti* tra I e III secolo d.C.: *interpretatio* giurisprudenziale, provvedimenti imperiali e *condicio liberti*

**SOMMARIO:** 1. Introduzione – 2. Legittimazione ad agire – 3. *Manumissio matrimonii causa* e *accusatio ingrati liberti* – 4. Un dibattito di epoca neroniana – 5. *Accusatio ingrati* e *libertas dediticia*: una precisazione – 6. Competenza giurisdizionale – 7. Le condotte – 8. Le sanzioni – 9. *Accusatio ingrati* e donazione *perfecta*: un rilievo su una costituzione di Filippo l'Arabo – 10. Conclusioni.

## 1. Introduzione

Al centro di questo contributo si colloca l'*accusatio ingrati liberti*, istituto introdotto nel 4 d.C. dalla *lex Aelia Sentia*<sup>1</sup>. Considererò, in ordine sparso, la disposizione originaria della normativa eliana, le innovazioni introdotte dalla cancelleria imperiale e l'attività ermeneutica della

---

<sup>1</sup> P. DE FRANCISCI, *La 'revocatio in servitutem' del liberto ingrato*, in *Mélanges de droit romain dédiés a Georges Cornil*, I, Gand-Paris, 1926, 303; A. WILINSKI, *Intorno all' 'accusatio' e 'revocatio in servitutem' del liberto ingrato*, in *Studi in onore di E. Volterra*, II, Milano, 1971, 560; W. WALDSTEIN, *'Ingrati accusatio' im Römischen Recht*, in *Danken und Dankbarkeit. Eine universale Dimension des Menschseins*, hrsg. von J. Seifert, Heidelberg, 1992, 142; S. TREGGIARI, *Roman Freedmen during the late Republic*, Oxford, 1969, 73; G. POMA, *Provvedimenti legislativi e attività censoria di Claudio verso gli schiavi e i liberti*, in *Rivista Storica dell'antichità*, 12, 1982, 160; C. COSENTINI, *Studi sui liberti: contributo allo studio della condizione giuridica dei liberti cittadini*, I, Catania, 1948, 206; G. FABRE, *'Libertus'. Recherches sur les rapports patron-affranchi à la fin de la République Romaine*, Roma, 1981, 77; S. HEINEMEYER, *Der Freikauf des Sklaven mit eigenem Geld – 'Redemptio suis nummis'*, Berlin, 2013, 310; D. ANNUNZIATA, *'Sedula servitus'. Sulla 'revocatio in servitutem' in Costantino*, Napoli, 2020, 32 s.; C. MASI DORIA, *Il 'pauper disertus' e l' 'actio ingrati'. Ideologia e diritto in una declamazione pseudo quintilianea*, in *Index*, 49, 2021, 49; L. PELLECCHI, *Loi 'Aelia Sentia' sur l'affranchissement, in Lepor. Leges publicae populi Romani*, dir. J-L. Ferrary, Ph. Moreau [Online], Paris, 2007, § 3.5 in corso di pubblicazione.

giurisprudenza, spingendomi, nella disamina delle fonti, fin quasi alle soglie del IV secolo d.C.

Il patrono promuoveva la procedura qualora il liberto avesse tenuto un comportamento irrispettoso nei confronti suoi o della sua famiglia.

Due frammenti, l'uno dell'*Ad Edictum* di Paolo (Paul. 73 *ad ed.* D. 50.16.70), l'altro del commentario ulpiano *ad legem Aeliam Sentiam* (Ulp. 4 *ad l. Aeliam Sentiam* D. 40.9.30), attestano che fu proprio la *lex* augustea ad istituire la procedura contro il liberto ingrato<sup>2</sup>.

Secondo Manlio Sargenti<sup>3</sup>, la *Lex Aelia Sentia* si limitò a riaffermare «in qualche modo, il dovere dell'*obsequium* a cui i liberti erano tenuti verso i patroni. [...] La legge avrebbe fornito in tal modo ai patroni lo spunto per denunciare i comportamenti in contrasto con l'*obsequium* loro dovuto ed ai magistrati il potere di intervenire a reprimerli»<sup>4</sup>. Lo studioso ritiene che un'autentica *accusatio* si congegnò soltanto nel III secolo. In realtà, la *lex* affrontò il problema della legittimazione attiva all'accusa (cfr. Paul. 73 *ad ed.* D. 50.16.70 [...] *item in lege Aelia Sentia filius heres proximus potest libertum paternum ut ingratum accusare, non etiam si heredi heres exstiterit*). Di conseguenza, se la normativa eliana avesse esclusivamente ribadito il consueto dovere dell'*obsequium*, non comprenderemmo perché occorresse disciplinare tale materia. Inoltre, chiare tracce della procedura si rivengono ben prima del III secolo, benché il Sargenti le giudichi poco affidabili (cfr. Sent. Hadr. 3<sup>5</sup> e Marcell. *l. s. resp.* D. 37.15.3<sup>6</sup>). Le sentenze adrianee considerano la figura di un liberto condannato alle *lucumiae* dal prefetto dell'erario '*secundum legem Aeliam Sentiam*'. Marcell. *l. s. resp.* D. 37.15.3 discute, invece, un particolare caso di legittimazione ad agire. Inoltre, anche Giuliano affrontò questo tema. Lo si apprende dal commentario ulpiano *ad legem Aeliam Sentiam*:

---

<sup>2</sup> Sui passi si consideri anche D. ROTH, '*Revocatio in Servitutum*': *Die rechtliche Beständigkeit der Freilassung vor dem Hintergrund der 'actio ingrati'*, Berlin, 2018, 98 ss.

<sup>3</sup> M. SARGENTI, *Gratitudine e diritto*, in *Interpretazione e gratitudine, XIII Colloquio sulla interpretazione, (Macerata 30-31 marzo 1992)*, a cura di G. Galli, Macerata, 1994, 173 ss., ora in *Scritti di Manlio Sargenti*, Napoli-Roma, 2011, 1307 ss.

<sup>4</sup> M. SARGENTI, *Gratitudine e diritto*, cit., 198, ora in *Scritti*, cit., 1312.

<sup>5</sup> M. SARGENTI, *Gratitudine e diritto*, cit., 194, ora in *Scritti*, cit., 1308.

<sup>6</sup> M. SARGENTI, *Gratitudine e diritto*, cit., 200, ora in *Scritti*, cit., 1314.

Ulp. 4 *ad l. Aeliam Sentiam*. D. 40.9.30.5: *Si pater libertum uni ex filiis adsignaverit, solum eum accusare posse Iulianus scripsit: solum enim patronum esse.*

Il giurista adrianeo discusse, nei suoi *Digesta*, la legittimazione ad agire. Le testimonianze di Giuliano, delle Sentenze adrianee e quella di poco posteriore di Marcello mi inducono a credere che, l'*accusatio ingrati* già esistesse nel II secolo d.C. In effetti, le fonti discutono: 1) una tipologia di pena; 2) la competenza di un magistrato (il prefetto dell'erario; ma, come vedremo, sotto questo profilo, le Sentenze adrianee non appaiono affidabili); 3) particolari fattispecie inerenti alla legittimazione ad agire (Giuliano e Marcello). Inoltre, alcuni papiri ricordano la competenza dei governatori provinciali nelle cause tra patroni e liberti già tra I e II secolo (POxy. 4.706, del 115 d.C.<sup>7</sup> e PYale 162, del 133 d.C.<sup>8</sup>).

Un passo di Tacito allude alla pena originariamente prevista dalla *lex Aelia Sentia* per il liberto ingrato (Tac. *ann.* 13.26) ed un frammento di Paolo ascrive al provvedimento augusteo una regola in materia di legittimazione a promuovere l'accusa. Come avrò occasione di chiarire nelle pagine seguenti, non si può nemmeno escludere *a priori*, nonostante le giustificate perplessità suscitate da tale ipotesi, una competenza del prefetto dell'Urbe già a partire dal 4 d.C. Pertanto l'insieme delle testimonianze disponibili mi induce a dissentire dall'opinione del Sargenti.

## 2. Legittimazione ad agire

La normativa eliana stabilì che il patrono potesse promuovere la procedura, così come il suo erede: non risultava legittimato, invece, l'erede dell'erede (Paul. 73 *ad ed.* D. 50.16.70). La giurisprudenza considerò alcune peculiari fattispecie. Un passo del commentario

---

<sup>7</sup> G. PURPURA, *Diritti di patronato e ἀστικοὶ νόμοι in P. Oxy. IV 706*, in *Atti del V Convegno Nazionale di Egittologia e Papirologia (Firenze, 10-12 dicembre 1999)*, a cura di S. Russo, Firenze, 2000, 199 ss.

<sup>8</sup> G. PURPURA, *Diritti di patronato*, cit., 203; G. PURPURA, *L'editto provinciale egizio: spunti critici e considerazioni di metodo*, in *E sì d'amici pieno. Omaggio di studiosi italiani a Guido Bastianini per il suo settantesimo compleanno*, I. *Papirologia-egittologia*, Firenze, 2016, 317.

ulpiano *Ad legem Aeliam Sentiam* (Ulp. 4 *ad l. Aeliam Sentiam* D. 40.9.30) produce un'interessante testimonianza. Nel *principium* il giurista severiano chiarisce i rapporti tra l'accusa di ingratitudine e una costituzione di età antonina:

Ulp. 4 *ad l. Aeliam Sentiam* D. 40.9.30.pr.: *Si quis hac lege servum emerit, ut manumittat, et non manumittente eo servus ad libertatem pervenerit ex constitutione divi Marci, an possit ut ingratum accusare, videamus. et dici potest, cum non sit manumissor, hoc ius eum non habere.*

Una persona acquista un servo col patto di manometterlo entro un certo termine. Qualora non lo affranchi, una costituzione di Marco Aurelio – rivolta ad Aufidio Vittorino e databile tra il 177 e il 180 d.C.<sup>9</sup> – garantisce, a tutela della *lex venditionis*, l'automatica libertà al servo<sup>10</sup>. Ulpiano, pur chiedendosi se il compratore sia, comunque, legittimato a proporre l'*accusatio ingrati liberti*, finisce poi per escluderlo. L'acquirente doveva compiere quanto necessario «per il raggiungimento dello scopo a cui è preordinata la costituzione del rapporto fiduciario»<sup>11</sup>. Ma il compratore non ha manomesso il servo, violando il patto. Non è titolare, quindi, della legittimazione a promuovere l'accusa di ingratitudine, benché l'affrancato diventi suo liberto (Mod. 6 *reg.* D. 37.14.8.1).

Serena Querzoli ritiene che la costituzione di Marco Aurelio trovi fondamento in un precedente orientamento giurisprudenziale di cui rimane traccia in Marcello<sup>12</sup>:

---

<sup>9</sup> Cfr. PIR. I, 184 s. (= *Prosopographia imperii romani saec. I-II-III, Pars P*, ed. E. Klebs, Berolini, 1897, 184 s.). Quando la costituzione fu emanata Commodo regnava già col padre (cfr. C. 4.57.2).

<sup>10</sup> Numerosi passi della compilazione giustiniana discutono la costituzione (cfr. C. 4.57.2; Ulp. 11 *ad ed.* D. 4.4.11.1; Ulp. 38 *ad Sab.* D. 26.4.3.2; Pap. 10 *resp.* D. 40.1.20; Ulp. 2 *de off. cons.* D. 40.2.20.1; Paul. 5 *ad Plant.* D. 40.8.1; Call. 3 *de cogn.* D. 40.8.3; Marcian. *l. s. ad form. hypoth.* D. 40.8.6; Pap. 9 *resp.* D. 40.8.8; Paul. 5 *quaest.* D. 40.8.9; Mod. 6 *reg.* D. 37.14.8.1; Ulp. 14 *ad Sab.* D. 38.16.3.3).

<sup>11</sup> P. MARRA, *'Fiduciae causa'*, Padova, 2018, 272.

<sup>12</sup> S. QUERZOLI, *Scienza giuridica e cultura retorica in Ulpio Marcello*, Napoli, 2013, 204.

Marcell. *l. s. resp. D. 37.15.3: Titius puerum emit, quem post multos annos venire iussit: postea exoratus accepto ab eo pretio eum manumisit: quaero, an eum filius et heres manumissoris ut ingratum accusare possit. respondit posse, si nihil aliud esset impedimento: nam plurimum interesse, a suo servo quis vel etiam ab amico eius acceptis nummis dederit libertatem, an ab eo servo, qui cum esset alienus in fidem eius devenit. etenim ille etiamsi non gratuitum, beneficium tamen praestitit, iste nihil amplius quam operam suam accommodare videri potest.*

Un *dominus* aveva acquistato un giovane schiavo e, dopo molti anni, ordinò di venderlo. Mosso a compassione decise di manometterlo dopo aver ricevuto da lui un prezzo. Ci si chiede se il figlio ed erede del *dominus* possa accusarlo come ingrato. Il giurista risponde positivamente, purché non sussista un altro impedimento<sup>13</sup>. La libertà concessa, una volta ottenuto il prezzo dallo schiavo stesso o da un suo amico, si considerava un effettivo *beneficium* e non ostacolava la proposizione dell'accusa. Viceversa, manomettendo fiduciarmente uno schiavo altrui, il *manumissor* «non faceva altro che accomodare *operam suam*, vale a dire compiere un'attività dovuta»<sup>14</sup>. Si esclude, di conseguenza, la proposizione dell'*accusatio*.

Marco Aurelio, con la costituzione qui ricordata, sancì che il servo – qualora un compratore, dopo essersi impegnato a farlo, non lo manomettesse – pervenisse comunque alla libertà. Nel discuterne gli effetti, Ulpiano restringe l'ipotesi di improponibilità del giudizio accusatorio al solo caso di inadempimento. La soluzione interpretativa appare più restrittiva di quella proposta da Marcello, il quale ne escludeva sempre la percorribilità nell'ipotesi di manomissione fiduciaria<sup>15</sup>.

La cancelleria severiana considera l'altro caso prospettato dal giurista di età antonina: quello del servo riscattato '*suis nummis*':

---

<sup>13</sup> Sulla fattispecie si consideri S. QUERZOLI, *Scienza giuridica*, cit., 203 ss. e bibliografia ivi citata, nonché P. LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, *El 'beneficium manumissionis', la obligacion de manumitir y la virtud estoica*, in *Dialogues d'histoire ancienne*, 19.2, 1993, 55.

<sup>14</sup> S. QUERZOLI, *Scienza giuridica*, cit., 204.

<sup>15</sup> Cfr. S. QUERZOLI, *Scienza giuridica*, cit., 205.

C. 6.3.8 ALEX. A. AUGUSTINO: *Si tuis nummis emptus es ab eo a quo manumissus es, nec operas ei debes neque puniri ab eo utpote ingratus potes: patronum tamen tuum esse negari non oportet.* D. III ID. SEPT. IULIANO ET CRISPINO CONSS. <a. 224>

Alessandro Severo esclude che si possa esperire l'accusa di ingratitudine contro il servo che ha pagato il compratore affinché lo manomettesse. L'acquirente, pur diventando patrono del liberto non può accusarlo, né esigerne le opere<sup>16</sup>. La cancelleria si discosta, quindi, dalla precedente interpretazione accolta da Marcello.

Se il figlio manomette *voluntate patris*, spetta al padre promuovere la procedura<sup>17</sup>:

Ulp. 4 *ad l. Aeliam Sentiam* D. 40.9.30.1: *Si filius meus ex voluntate mea manumiserit, an ut ingratum eum accusandi ius habeam, dubitari poterit idcirco, quia non manumisi: sed pro eo habendus sum, ac si manumississem.*

Il figlio, agendo dietro autorizzazione paterna, si considera un mero esecutore dell'atto (*sed pro eo habendus sum, ac si manumississem*). Una soluzione analoga si ritrova in tema di manomissione in frode ai creditori:

Paul. 3 *ad l. Aeliam Sentiam* D. 40.9.16.5: *Si voluntate patris filius manumiserit, sive pater sive filius sciati solvendo patrem non esse, libertas impediatur.*

La *lex Aelia Sentia* proibisce gli affrancamenti fraudolenti. Il testo considera la manomissione compiuta dal figlio di famiglia in due ipotesi:

- con consapevolezza dello stato di insolvenza paterno
- su indicazione del padre

---

<sup>16</sup> Sul testo si considerino S. HEINEMEYER, *Der Freikauf des Sklaven*, cit., 320 s.; W. WALDSTEIN, *'Operae libertorum': Untersuchungen zur Dienstpflicht freigelassener Sklaven*, Stuttgart, 1986, 203 s.

<sup>17</sup> Si consideri R. SIGNORINI, *'Adsignare libertum': la disponibilità del 'patronatus' tra normazione senatoria ed 'interpretatio' giurisprudenziale*, Milano, 2009, 23.



Entrambe rientrano tra gli atti proibiti dalla *lex*: nella prima, l'insolubilità del patrimonio determina la nullità dell'affrancamento; nella seconda, rileva la volontà del padre di concedere la libertà per pregiudicare i creditori. Quest'ultimo caso mi pare assimilabile a quello descritto da Ulpiano (in Ulp. 4 *ad l. Aeliam Sentiam* D. 40.9.30.1). La *voluntas patris* determina l'affrancamento, a prescindere dal soggetto, ossia il *filius*, che lo compie materialmente.

Il commentario ulpiano considera anche l'eventualità di esperire l'*accusatio ingrati liberti* nei confronti di un manomesso che apparteneva al peculio castrense:

Ulp. 4 *ad l. Aeliam Sentiam* D. 40.9.30.2: *Sed si castrensem servum filius meus manumittat, dubio procul hoc ius non habebo, quia non ipse manumisi: ipse plane filius accusare poterit.*

Il *filius familias* non solo affranca validamente, ma può esperire la procedura in prima persona. La facoltà del *filius miles* di liberare il servo ricompreso nel peculio castrense prima dell'epoca adrianea ha destato qualche perplessità<sup>18</sup>. I dubbi scaturiscono dal confronto con:

Tryph. 18 *disp.* D. 49.17.19.3: *Pater peculii castrensis filii servum testamento liberum esse iussit: intestato defuncto filio familias, mox patre quaeritur, an libertas servo competat. occurrebat enim non posse dominium apud duos pro solido fuisse: denique filium posse manumittere talis peculii servum Hadrianus constituit: et si testamento tam filii quam patris idem servus accepisset libertatem et utrique pariter decessissent, non dubitaretur ex testamento filii liberum eum esse. sed in superiore casu pro libertate a patre data illa dici possunt, numquid, quoad utatur iure concesso filius in castrensi peculio, eousque ius patris cessaverit, quod si intestatus decesserit filius, postliminii cuiusdam similitudine pater antiquo iure habeat peculium retroque videatur habuisse rerum dominia.*

---

<sup>18</sup> H. FITTING, *Das 'castrense peculium' in seiner geschichtlichen Entwicklung und heutigen gemeinrechtlichen Geltung*, Halle, 1871, 95 e 125 ss.; C. APPLETON, *Les Pouvoirs du fils de famille sur son pécule castrans et la date des 'Digesta' de Julien*, in *NRHD*, 35, 1911, 593 ss.

Un padre affranca, tramite testamento, il servo appartenente al peculio castrense del figlio. Questi muore intestato. I giuristi si chiedono se il servo diventi libero. Adriano, invero, aveva stabilito che il *filius/miles* – e non altri – potesse manomettere il servo di tale peculio<sup>19</sup>. Si prospettano due possibilità: se il giovane rimane in vita, il genitore non può disporre la manomissione dello schiavo; se, per contro, muore intestato, il *pater* riceve retroattivamente il diritto di proprietà (compresi i poteri dispositivi) sui beni del peculio castrense, così come accadrebbe *iure postliminii*.

A partire dall'epoca adrianea, il *filius familias* poteva, quindi, affrancare il servo ricompreso nel suo peculio castrense. Franca La Rosa ritiene che potesse esercitare tale facoltà anche in epoca anteriore: «sembrirebbe che la possibilità del *filius* di esercitare l'*accusatio ingrati* derivasse dall'atto stesso della manomissione e, poiché quest'atto poteva essere compiuto dal *filius* anche prima della concessione adrianea, bisognerebbe concludere che l'esercizio dell'*accusatio ingrati* fosse stato ammesso anche prima di Adriano»<sup>20</sup>. Secondo la studiosa, Adriano concesse al *filius familias* semplicemente la qualifica di patrono, che, in precedenza, egli non avrebbe avuto<sup>21</sup>. A mio giudizio, occorre rivedere, almeno in parte, l'opinione di Franca La Rosa, alla luce del § successivo del passo ulpiano:

Ulp. 4 *ad l. Aeliam Sentiam* D. 40.9.30.3: *Tamdiu autem accusare quis poterit, quamdiu perseverat patronus.*

L'*accusatio ingrati liberti* si può proporre fin tanto che si conserva la qualifica di patrono. Ma Franca La Rosa sostiene che, prima dell'intervento adrianeo, il *filius* tale non fosse<sup>22</sup>. Di conseguenza, costui

---

<sup>19</sup> Si tratta di una costituzione indirizzata a Flavio Apro, ricordata anche in altri passi del Digesto (Marcian. 1 *inst.* D. 38.2.22; Ulp. 3 *ad leg. Iul. et Pap.* D. 23.2.45.3; Ulp. 41 *ad ed.* D. 38.2.3.8), cfr. C. MASI DORIA, *'Bona libertorum': regimi giuridici e realtà sociali*, Napoli, 1996, 323 ss.

<sup>20</sup> F. LA ROSA, *I peculii speciali in diritto romano*, Milano, 1953, 93 s.

<sup>21</sup> F. LA ROSA, *I peculii*, cit., 85.

<sup>22</sup> F. LA ROSA, *I peculii*, cit., 85.

non poteva promuovere l'accusa. Chi era, in tal caso, il legittimato? Uno spunto per una soluzione in:

Mod. 6 reg. D. 37.14.8: *Servum a filio familias milite manumissum divus Hadrianus rescripsit militem libertum suum facere, non patris.*

La precisazione finale 'non patris' consente di ritenere che, anteriormente al provvedimento adrianeo, il padre diventasse patrono del servo appartenente al peculio castrense e che potesse perciò proporre l'accusatio (Ulp. 4 ad l. Aeliam Sentiam D. 40.9.30.3). Una implicita conferma in:

Marcian. 1 inst. D. 38.2.22: *Si filius familias miles manumittat, secundum Iuliani quidem sententiam, quam libro vicensimo septimo digestorum probat, patris libertum faciet: sed quamdiu, inquit, vivit, praefertur filius in bona eius patri. sed divus Hadrianus Flavio Apro rescripsit suum libertum eum facere, non patris.*

Marciano ricorda l'intervento adrianeo (*sed divus Hadrianus Flavio Apro...*). Tuttavia, Giuliano, nei *Digesta*, sostiene che il padre diventi patrono a seguito dell'affrancamento compiuto dal figlio. La letteratura ha fornito diverse interpretazioni per spiegare la contraddizione tra l'osservazione del giurista e la costituzione imperiale<sup>23</sup>. Carla Masi Doria ritiene che l'opinione giuliana sia precedente al provvedimento adrianeo<sup>24</sup>. È un'opinione almeno in astratto condivisibile, sebbene la datazione dei *Digesta* di quest'autorevole giureconsulto appaia quanto mai incerta.

Pertanto, prima della costituzione adrianea, era il *pater familias*, in quanto patrono, a esser titolare del diritto di accusare il liberto ingrato appartenente al peculio castrense. Il figlio *miles* null'altro era che il mero

---

<sup>23</sup> F. LA ROSA, *I peculii*, cit., 77 ss. e 87 s.; H. FITTING, *Das 'castrense peculium'*, cit., 125 ss.; C. APPLETON, *Les Pouvoirs*, cit., 604 ss.; A. GUARINO, 'Salvius Iulianus'. *Profilo biobibliografico*, Catania, 1946, 78 ss.

<sup>24</sup> C. MASI DORIA, 'Bona libertorum', cit., 325. Così anche D. DURSI, 'Aelius Marcianus', *Institutionum libri I-V*, Roma-Bristol, 2019, 120 ss., in part. 121.

esecutore materiale della manomissione. Ulp. 4 *ad l. Aeliam Sentiam* D. 40.9.30.2, afferma, al contrario, che questi poteva promuovere la procedura. La posizione del giurista presuppone l'intervento adrianeo, che conferì i *iura patroni* al *filius*.

Solo un liberto, che ha un patrono, può ritenersi legittimato passivo della procedura. Lo si evince da:

Ulp. 4 *ad l. Aeliam Sentiam* D. 40.9.30.3: *Tamdiu autem accusare quis poterit, quamdiu perseverat patronus.*

Non si poteva, quindi, contemplare la rinuncia del manomissore al proprio diritto di patronato<sup>25</sup>. In effetti, in quest'ipotesi, verrebbe meno il *ius* in forza del quale si pretende l'*obsequium*.

Qualora un liberto abbia più patroni, ciascuno di essi lo può accusare di ingratitudine, ma col consenso degli altri (Ulp. 4 *ad l. Aeliam Sentiam* D. 40.9.30.4)<sup>26</sup>. In caso di *adsignatio liberti* di un *pater* al proprio figlio, Giuliano ritiene che solo l'assegnatario sia autorizzato ad accusare il liberto (Ulp. 4 *ad l. Aeliam Sentiam* D. 40.9.30.5: *Si pater libertum uni ex filiis adsignaverit, solum eum accusare posse Iulianus scripsit: solum enim patronum esse*)<sup>27</sup>.

La patrona può proporre l'accusa contro la liberta, che, invero, deve prestarle l'ossequio (C. 6.6.8). Ma, l'affrancata non si considera ingrata sol perché esercita la sua professione senza il consenso della patrona:

Pap. 13 *resp.* D. 37.15.11: *Liberta ingrata non est, quod arte sua contra patronae voluntatem utitur.*

Il termine '*ars*' indica qualsiasi arte, mestiere o professione. L'affermazione di Papiniano trova fondamento in un principio generale

---

<sup>25</sup> O. ROBLEDA, *Il diritto degli schiavi nell'antica Roma*, Roma, 1976, 172.

<sup>26</sup> R. SIGNORINI, '*Adsignare libertum*', cit., 22 nt. 10.

<sup>27</sup> Più in dettaglio R. SIGNORINI, '*Adsignare libertum*', cit., 24 s.

racchiuso in un testo d'età severiana<sup>28</sup>: *Liberti homines negotiatione licita prohiberi a patronis non debent* (Ulp. 1 *opin.* D. 37.14.2)<sup>29</sup>.

La patrona non può nemmeno trattenere la dote promessa alla liberta, rivelatasi ingrata (Pap. 4 *resp.* D. 23.3.69.6: *Patrona dotem pro liberta iure promissam, quod exstiterit ingrata, non retinebit*).

Non si ammette l'accusa di ingratitudine nei confronti di un servo manomesso tramite fedecommissario:

C. 6.7.1 ANT. A. DAPHNO: *Non est ignotum, quod ea, quae ex causa fideicommissi manumisit, ut ingratum libertum accusare non potest, cum id iudicium extra ordinem praebeatur ei, qui voluntate servo suo libertatem gratuitam praestitit, non qui debitam restituit.* PP. V K. MAI. MESSALA ET SABINO CONSS. <a. 214>

Caracalla ricorda che il patrono agiva contro il liberto ingrato *extra ordinem* (ma il governatore della *provincia* interveniva *de plano* nei casi meno gravi<sup>30</sup>). L'imperatore esclude, al contempo, che il *iudicium* possa proporsi nel caso di manomissione fedecommissaria. Le parole '*non est ignotum*' indicano che si tratta di una regola già da tempo affermatasi. Si definisce '*debitam*' la *libertas* fedecommissaria. La medesima terminologia ricorre anche in altri testi (Marcian. 4 *reg.* D. 40.5.53; Paul. 23 *quaest.* D. 28.5.85.pr.; Marcell. 3 *ad leg. Iul. et Pap.* D. 23.2.50; C. 7.4.4).

È possibile derogare anche ad un'altra disposizione della legge Elia Senzia:

---

<sup>28</sup> Per la datazione dei *libri opinionum* convergo con le conclusioni di B. SANTALUCIA, *I 'libri opinionum' di Ulpiano*, I-II, Milano, 1971.

<sup>29</sup> Cfr. A. WACKE, *Freedom of Contract and Restraint of Trade Clauses in Roman and Modern Law*, in *Law and History Review*, 11.1, 1993, 9.

<sup>30</sup> G. ZANON, *Le strutture accusatorie della 'cognitio extra ordinem' nel principato*, Padova, 1998, 83 s. Cfr. Ulp. 1 *de off. procons.* D. 1.16.9.3: *De plano autem proconsul potest expedire haec: ut obsequium parentibus et patronis liberisque patronorum exhiberi iubeat: comminari etiam et terrere filium a patre oblatum, qui non ut oportet conversari dicatur, poterit de plano: similiter et libertum non obsequentem emendare aut verbis aut fustium castigatione.* Il testo deve leggersi in correlazione con Ulp. 2 *de off. procons.* D. 48.2.6: *Levia crimina audire et discutere de plano proconsulem oportet et vel liberare eos, quibus obiciuntur, vel fustibus castigare vel flagellis servos verberare.*

Paul. 1 *ad l. Aeliam Sentiam* D. 28.5.56: *Si is qui solvendo non est primo loco Stichum, secundo eum cui ex fideicommissi causa libertatem debet liberum et heredem instituerit, Neratius secundo loco scriptum heredem fore ait, quia non videtur creditorum fraudandorum causa manumissus.*

Esisteva, in effetti, un'eccezione al divieto di manomissione in frode ai creditori prevista dalla legge. Il debitore insolvente poteva istituire *heres cum libertate* un servo, anche fraudolentemente, purché non esistesse altro erede. Ma la *lex* stabiliva che, se il debitore istituiva liberi ed eredi due schiavi, doveva seguirsi l'ordine con cui si accordavano le libertà (Tit. Ulp. 1.14; Cels. 29 *dig.* D. 28.5.61). In Paul. 1 *ad l. Aeliam Sentiam* D. 28.5.56, Paolo ritiene, dal canto suo, che debba essere comunque preferito il manomesso tramite fedecommissario, anche se istituito *secundo loco*. La concessione della libertà fedecommissaria si configura come un atto dovuto (Paul. 23 *quaest.* D. 28.5.85.pr.) e non rientra nel concetto di frode (*quia non videtur creditorum fraudandorum causa manumissus*)<sup>31</sup>. Allo stesso modo, il patrono non può promuovere l'*accusatio ingrati liberti* contro il *manumissus ex fideicommissis*, poiché si tratta di una *debita libertas*.

A Settimio Severo si ascrive una rilevante innovazione:

Marcian. 2 *publ. iudic.* D. 37.15.4: *Per procuratorem ingratum libertum posse argui divus Severus et Antoninus rescripserunt.*

Ulp. 9 *ad ed.* D. 3.3.35.1: *Patronus libertum et per procuratorem ut ingratum accusare potest et libertus per procuratorem respondere.*

Il patrono e il liberto possono stare in giudizio tramite procuratore (cfr. anche Paul. Sent. 5.16.11: *Neque accusator per alium accusare neque reus per alium defendi potest, nisi ingratum libertum patronus accuset aut rei absentia*

---

<sup>31</sup> G. IMPALLOMENI, *Le manomissioni 'mortis causa': studi sulle fonti autoritative romane*, Padova, 1963, 139 nt. 69 e 96 nt. 133; opinione condivisa e ripresa in E. BISIO, *La deroga al divieto di manomissione in frode ai creditori 'ex lege Aelia Sentia'. Una breve nota su 'status libertorum' e 'interpretatio' giurisprudenziale*, in *Quaderni Lupiensi*, 11, 2021, 205 s.; su Paul. 23 *quaest.* D. 28.5.85.pr. si consideri anche A. PALMA, *'Humanior interpretatio'. 'Humanitas' nell'interpretazione e nella normazione da Adriano ai Severi*, Torino, 1992, 75.

*defendatur*). La costituzione permette di concludere che, precedentemente alla riforma, le parti dovevano stare in giudizio in prima persona. Non sappiamo, però, se l'*onus probandi*, quanto alla condotta irrispettosa, gravasse sul patrono o se al liberto si concedesse la possibilità di provare il contrario.

### 3. 'Manumissio matrimonii causa' e 'accusatio ingrati liberti'?

Nel suo *Ad Edictum*, Paolo prende in esame una singolare fattispecie:

Paul. 11 *ad ed.* D. 4.2.21.pr.: *Si mulier contra patronum suum ingrata facta sciens se ingratam, cum de suo statu periclitabatur, aliquid patrono dederit vel promiserit, ne in servitutem redigatur: cessat edictum, quia hunc sibi metum ipsa infert.*

Una liberta si dimostra ingrata nei confronti del patrono. Consapevole della condotta irriguardosa che ha tenuto, teme per la sua condizione (*cum de suo statu periclitabatur*). Consegna o promette, perciò, qualcosa al patrono perché non la riconduca al precedente stato servile. Le clausole dell'editto pretorio sul *metus* non trovano applicazione: in effetti nessuno ha coartato la volontà della liberta. Il timore nasce dal convincimento della stessa donna<sup>32</sup>.

Pietro De Francisci ha dimostrato che, fino a Costantino, la revoca in schiavitù si configurava come una sanzione di carattere eccezionale<sup>33</sup>. Come giustificare il contenuto del testo paolino? Lo studioso scrive che l'inciso '*cum de suo statu periclitabatur*' consente di supporre che, oltre all'ingratitude della quale la liberta aveva coscienza, esistesse, al contempo, anche un'incertezza sul suo *status*, «o perché la manomissione

---

<sup>32</sup> Sul testo v. da ultimo I. PONTORIERO, *Libro XI: Commento*, in 'Iulius Paulus', *Ad edictum libri IV-XV*, a cura di G. Luchetti, M. Beggiano, S. Di Maria, E. Pezzato, I. Pontoriero, Roma, 2022, 187 ss. Lo studioso, in merito all'ingratitude, riprende le osservazioni del De Francisci (p. 187, nt. 390).

<sup>33</sup> P. DE FRANCISCI, *La 'revocatio'*, cit., 297 ss.

non fosse stata valida [...] o per altro motivo»<sup>34</sup>. È un rilievo condivisibile, ma l'illustre studioso non propone ulteriori chiarimenti.

A mio giudizio, il termine '*mulier*' sta a indicare che il manomissore ha affrancato la donna *matrimonii causa*. La manomissione per causa di matrimonio si conformava a regole ben precise. Non dovevano sussistere divieti al matrimonio (Ulp. 2 *de off. cons.* D. 40.2.20.2; C. 5.4.15). L'affrancamento esplicava i propri effetti solo se il manomissore – e non altra persona – avesse sposato la liberta, altrimenti la donna non diventava libera (Mod. 1 *pand.* D. 40.9.21). Inoltre, un senatoconsulto di data incerta stabilì che il matrimonio dovesse celebrarsi entro sei mesi (cfr. Ulp. 6 [?] <sup>35</sup> *de off. procons.* D. 40.2.13; I. 1.6.5)<sup>36</sup>.

La fattispecie esaminata da Paolo (Paul. 11 *ad ed.* D. 4.2.21.pr.) presuppone una *manumissio matrimonii causa*, in cui, forse, non era ancora trascorso il periodo di sei mesi tra l'atto di liberalità e il matrimonio. Finché quest'ultimo non si celebra, lo *status* della donna rimane incerto, come si evince da:

Cels. 29 *dig.* D. 40.2.19: *Si minor annis apud consilium matrimonii causa praegnatem manumiserit eaque interim pepererit, in pendenti erit, servus an liber sit, quem ea peperit.*

Si discute dell'affrancamento *matrimonii causa* di una donna incinta. La parola '*interim*' indica il periodo di tempo intercorrente tra la manomissione e il matrimonio: se quest'ultimo si celebra, madre e figlio diventeranno liberi<sup>37</sup>. In caso contrario, resteranno entrambi in schiavitù.

---

<sup>34</sup> P. DE FRANCISCI, *La 'revocatio'*, cit., 312. Per una diversa interpretazione si consideri D. ROTH, '*Revocatio in Servitutem*', cit., 140 s.

<sup>35</sup> Cfr. O. LENEL, '*Palingenesia Iuris Civilis*', II, Lipsiae, 1889, 973, n. 2180

<sup>36</sup> Per quanto affermato sulla *manumissio matrimonii causa* si considerino, M. DE DOMINICIS, *Sulla 'probatio causae' (in tema di manomissione)*, in *AUPE*, 58, 1947-1948, 143 ss.; A. WACKE, '*Manumissio matrimonii causa: le mariage d'affranchies d'après les lois d'Auguste*', in *RHD*, 67.3, 1989, 413 ss.; K.P.D. HUEMOELLER, *Freedom in Marriage? Manumission for Marriage in the Roman World*, in *JRS*, 110, 2020, 123 ss. (in particolare, 129 ss.).

<sup>37</sup> Per queste osservazioni si considerino A. WACKE, '*Manumissio matrimonii causa*', cit., 421, con ulteriori dettagli, e K.P.D. HUEMOELLER, *Freedom*, cit., 130 s.



Nel caso preso in esame da Paolo (Paul. 11 *ad ed. D.* 4.2.21.pr.), la *manumissio matrimonii causa* ancora non si è perfezionata. Si spiega così l'impiego del termine '*mulier*' in luogo di '*uxor*' e, di conseguenza, il motivo per cui la donna teme di esser ricondotta allo stato servile. L'*ex dominus* deve contestare lo *status* della donna, anziché esperire l'*accusatio ingrati*. La si può proporre solo se l'affrancamento a scopo di matrimonio è stato definitivamente perfezionato.

#### 4. *Un dibattito di epoca neroniana*

Una testimonianza particolarmente significativa di età neroniana consente di approfondire il rapporto tra i *genera libertorum* e l'*accusatio ingrati* nella prima età imperiale. Si tratta di un testo fondamentale per la storia del rapporto tra la condizione degli affrancati e le riforme augustee:

Tac. *ann.* 13.26-27: 26. *Per idem tempus actum in senatu de fraudibus libertorum, efflagitatumque ut adversus male meritos revocandae libertatis patronis daretur. nec deerant qui censerent, sed consules, relationem incipere non ausi ignaro principe, perscripsero tamen consensum senatus. ille an auctor constitutionis fieret, ... ut inter paucos et sententiae diversos, quibusdam coalitam libertate inreverentiam eo prorupisse frementibus, ut vine an aequo cum patronis iure agerent sententiam eorum consultarent ac verberibus manus ultro intenderent, impudenter vel poenam suam ipsi suadentes. quid enim aliud laeso patrono concessum, quam ut centesimum ultra lapidem in oram Campaniae libertum releget? ceteras actiones promiscas et pares esse: tribuendum aliquod telum, quod sperni nequeat. nec grave manu missis per idem obsequium retinendi libertatem, per quod adsecuti sint: at criminum manifestos merito ad servitutem retrahi, ut metu coerceantur, quos beneficia non mutavissent. 27. Disserebatur contra: paucorum culpam ipsis exitiosam esse debere, nihil universorum iuri derogandum; quippe late fustum id corpus. hinc plerumque tribus decurias, ministeria magistratibus et sacerdotibus, cohortes etiam in urbe conscriptas; et plurimis equitum, plerisque senatoribus non aliunde originem trahi: si separarentur libertini, manifestam fore penuriam ingenuorum. non frustra maiores, cum dignitatem ordinum dividerent, libertatem in communi posuisse. quin et manu mittendi duas species institutas, ut relinqueretur paenitentiae aut novo beneficio locus. quos vindicta*

*patronus non liberaverit, velut vinclo servitutis attineri. dispiceret quisque merita tardeque concederet, quod datum non adimeretur. haec sententia valuit, scripsitque Caesar senatui, privatim expenderent causam libertorum, quotiens a patronis arguerentur; in commune nihil derogarent. [...]*

Il senato discuteva l'opportunità di introdurre la *revocatio in servitatem* quale pena per il liberto ingrato. Decise, quindi, di chiedere l'opinione del principe<sup>38</sup>. Questi non sapeva se e in che modo provvedere tramite costituzione (*ille an auctor constitutionis fieret*)<sup>39</sup>. Forse Nerone consultò i membri del suo *consilium*, come potrebbero far pensare le parole *'inter paucos'*<sup>40</sup>. Si espressero due contrastanti opinioni: alcuni, più intransigenti, volevano introdurla. Altri, invece, sostenevano che la colpa di pochi non doveva ricadere su ogni affrancato. La libertà accomunava tutti a prescindere dal proprio rango sociale (*non frustra maiores, cum dignitatem ordinum dividerent, libertatem in communi posuisse*). I *maiores* avevano previsto due modalità per concedere la libertà: con la *vindicta* o in via informale. Al *dominus* spettava scegliere, ponderando attentamente la propria

---

<sup>38</sup> Su presunti collegamenti tra talune osservazioni filosofiche di Seneca – attinenti al concetto di *beneficium* – e l'*accusatio ingrati* rinvio al recente studio di S. SCHIAVO, *Seneca, il beneficio della manomissione e l' 'accusatio ingrati liberti?*, in *Koinonia*, 44.2, 2020, 1418 ss. e bibliografia ivi citata. La studiosa conclude che non sussiste alcun nesso tra gli scritti di Seneca e l'*accusatio ingrati*. In Tac. *ann.* 13.26-27 il concetto di *'beneficium'* si discosta dall'ideale senecano (S. SCHIAVO, *Seneca*, cit., 1421). Sul tema si consideri anche U. AGNATI, *'Ingenuitas': Orazio, Petronio, Marziale e Gaio*, Alessandria, 2000, 160 ss., 160, nt. 30, 161, nt. 33.

<sup>39</sup> Cfr. D. ROTH, *'Revocatio in Servitatem'*, cit., 139.

<sup>40</sup> Francesco Amarelli suppone che gli *amici* dell'imperatore partecipassero ai *consilia*. Si distinguono, in linea di massima, *consilia* politici e giurisdizionali. Queste adunanze erano prive – scrive lo studioso – di connotati formali e la loro composizione variava a seconda delle circostanze e dell'argomento discusso (cfr. F. AMARELLI, *'Consilia Principum'*, Napoli, 1983, 138 ss., in particolare 138). Antonio Mantello ritiene che anche Seneca abbia preso parte al dibattito (A. MANTELLO, *'Beneficium servile', 'Debitum naturale': Sen., 'De ben.' 3.18.1 ss., D. 35.1.40.3 (Iav., 2 'ex post Lab.')*, I, Milano, 1979, 82, nt. 101). Secondo lo studioso, la discussione narrata da Tacito presuppone l'equiparazione *manumissio/beneficium* propria della filosofia senecana (A. MANTELLO, *'Beneficium servile'*, cit., 81, nt. 101). Ma rinvio nuovamente alle osservazioni in S. SCHIAVO, *Seneca*, cit., 1421.

decisione. La *revocatio in servitutem* non serviva; anzi poteva rivelarsi addirittura controproducente. Nerone accolse l'opinione dei secondi. Stabili, quindi, che si valutasse, caso per caso, la pena da irrogare<sup>41</sup>.

Tacito non utilizza mai la parola ingratitude, ma i termini adoperati, per descrivere le condotte irriguardose dei liberti, chiariscono che si stava discutendo dell'*accusatio ingrati*:

*inreverentiam eo prorupisse frementibus, ut vine an aequo cum patronis iure agerent sententiam eorum consultarent ac verberibus manus ultro intenderent, impudenter vel poenam suam ipsi suadentes.*

Le espressioni '*irriverentiam*' e '*ac verberibus manus ultro intenderent*' indicano le condotte tipiche, sulle quali si sofferma anche Ulp. 9 *de off. procons.* D. 37.14.1 ('*contumeliam*', '*quod si manus intulit*'). Inoltre, i più intransigenti proposero un esplicito riferimento al dovere dell'*obsequium* (*nec grave manu missis per idem obsequium retinendi libertatem*), la cui violazione legittimava la proposizione dell'accusa.

Essi non ritenevano sufficiente l'esilio del liberto ingrato oltre le cento miglia da Roma (*quid enim aliud laeso patrono concessum, quam ut centesimum ultra lapidem in oram Campaniae libertum releget?*). Secondo alcuni studiosi<sup>42</sup>, fu la legge Elia Senzia ad introdurre questa sanzione. Si tratta di un'opinione condivisibile. In effetti, l'espressione '*laeso patrono concessum*' indica che uno specifico provvedimento stabilì, come pena, l'allontanamento del liberto riconosciuto ingrato da Roma e dal territorio ricompreso entro cento miglia dal suo pomerio<sup>43</sup>.

---

<sup>41</sup> W. WALDSTEIN, '*Operae libertorum*', cit., 60 ss.

<sup>42</sup> S. TREGGIARI, *Roman freedmen*, cit., 73 s.; A. WILINSKI, *Intorno all' 'accusatio'*, cit., 565; G. FABRE, '*Libertus*', cit., 77. Lo studioso francese ritiene che per i casi più gravi si comminasse la pena dei lavori forzati. M. BALZARINI, '*De iniuria extra ordinem statui: contributo allo studio del diritto penale romano dell'età classica*', Padova, 1983, 221, nt. 50; D. ANNUNZIATA, '*Sedula servitus*', cit., 39. Sulla questione cfr. anche W. WALDSTEIN, '*Operae libertorum*', cit., 62, nt. 111; ID., '*Ingrati accusatio*', cit., 142 s.

<sup>43</sup> A. WILINSKI, *Intorno all' 'accusatio'*, cit., 564.

D'altro canto, una parte della letteratura<sup>44</sup> ha osservato che la normativa eliana prevedeva una restrizione analoga per i *liberti dediticii*:

Gai 1.27: *Quin etiam in urbe Roma vel intra centesimum urbis Romae miliarium morari prohibentur. et si qui contra ea fecerint, ipsi bonaque eorum publice venire iubentur ea condicione, ut ne in urbe Roma vel intra centesimum urbis Romae miliarium seruiant neve umquam manumittantur; et si manumissi fuerint, servi populi Romani esse iubentur. et haec ita lege Aelia Sentia comprehensa sunt.*

Non mi soffermerò, in questa sede, sulla gradualità delle sanzioni. La legge comminava in primo luogo ai *liberti dediticii* il divieto di dimorare a Roma ed entro il centesimo miglio dal suo pomerio. Poteva, quindi, anche prevedere una restrizione analoga per il liberto ingrato<sup>45</sup>. In effetti, già nella prima età augustea, Dionigi d'Alicarnasso (Dion. Hal. 4.24.4-6) consigliava di controllare la condotta degli affrancati e di irrogare la pena della *relegatio* ai soggetti indegni<sup>46</sup>, per arginare, in tal modo, l'immoralità dei costumi. Il legislatore augusteo recepì, forse, le lamentele di quella parte dei ceti privilegiati italici, di cui Dionigi raccolse le istanze, non solo istituendo il *genus* dei *liberti dediticii*<sup>47</sup>, ma prevedendo, al contempo, l'esilio da Roma, oltre il centesimo miglio, come sanzione per il manomesso irrispettoso nei riguardi del proprio patrono.

Non sappiamo quale sanzione si comminasse al di fuori dell'*Urbs*. Forse, si può formulare un'ipotesi sulla base del principio *Roma communis patria*. Si tratta di un dispositivo risalente nel tempo, già operante, nella disciplina dell'*interdictio*, già in età adrianea<sup>48</sup>, nel caso della ben nota vicenda di Mario Evaristo, condannato all'esilio quinquennale:

---

<sup>44</sup> Cfr. C. COSENTINI, *Studi*, cit., 96 e M. BALZARINI, 'De iniuria', cit., 221, nt. 50.

<sup>45</sup> Cfr. l'ipotesi avanzata da C. COSENTINI, *Studi*, cit., 96 e M. BALZARINI, 'De iniuria', cit., 221, nt. 50.

<sup>46</sup> E. PAIS, *Dionigi d'Alicarnasso e la legge 'Aelia Sentia'*, in *Rendiconti dell'Accademia di Archeologia, Lettere e belle Arti di Napoli*, 18, 1904, 193 ss.; G. POMA, *Dionigi d'Alicarnasso e la cittadinanza romana*, in *MEFRA*, 101.1, 1989, 196 s.

<sup>47</sup> E. PAIS, *Dionigi d'Alicarnasso*, cit., 193 ss.; G. POMA, *Dionigi d'Alicarnasso*, cit., 196 s.

<sup>48</sup> V. MAROTTA, *I giuristi e l'impero tra storia e interpretazione*, in *Koinonia*, 41, 2017, 91 s.

Coll. 1.11.2: ...*Ideoque Mario Euaristo urbe Italia provincia Baetica in quinquennium interdixi*...

«Qui il termine *Urbs* ricomprende assieme Roma e l'*origo* di Mario Evaristo (una a noi ignota città della Betica)»<sup>49</sup>. Forse, la legge Elia Senzia, sulla base del principio *Roma communis patria*, sanzionava il liberto ingrato con l'allontanamento, non solo dall'Urbe, ma anche dalla città *origo* del patrono. Si tratta però, quanto alla disciplina prevista a tal riguardo dalla *lex Aelia Sentia*, solo di un'ipotesi, considerando il silenzio delle fonti.

Contro un affrancato irrispettoso gli strumenti previsti *iure civili* – in primo luogo l'*actio iniuriarum*<sup>50</sup> – risultavano inadeguati, come attestano le parole riferite da Tacito: '*ceteras actiones promiscas et pares esse*' (Tac. *ann.* 13.27). Gli altri mezzi della medesima natura si limitavano, al più, a risarcire il danno cagionato da un privato ad un altro privato, prescindendo dall'eventuale condizione libertina di uno dei soggetti coinvolti e dal legame intercorrente con il manomissore.

Forse, i più intransigenti avevano persino sostenuto l'opportunità di introdurre la *revocatio in servitutem* nei casi di ingratitude senza sottostare al vaglio di una formale *cognitio*<sup>51</sup>.

Viceversa i più moderati ritenevano che i liberti interpretassero un ruolo non trascurabile nei rapporti sociali e nel funzionamento delle istituzioni cittadine (*si separarentur libertini, manifestam fore penuriam ingenuorum*). La prima parte di Tac. *ann.* 13.27 (*quippe late fusum id corpus. hinc plerumque tribus decurias, ministeria magistratibus et sacerdotibus, cohortes etiam in urbe conscriptas; et plurimis equitum, plerisque senatoribus non aliunde originem trahi*:)) fa cenno ai soli liberti *cives Romani*, come si desume dal riferimento alle tribù: e, in effetti, i Latini Iuniani, proprio perché estranei alla *civitas Romana*, non potevano essere iscritti a una *tribus*. Ma, subito dopo, il discorso coinvolge entrambi i *genera libertorum*.

---

<sup>49</sup> V. MAROTTA, *I giuristi*, cit., 91 s.

<sup>50</sup> Si considerino le osservazioni di M. BALZARINI, '*De iniuria*', cit., 219.

<sup>51</sup> Cfr. C. MANNING, '*Actio ingrati*' (Sen. '*De benef.*' 3, 6-17: *a contribution to contemporary debate?*), in *SDHI*, 52, 1986, 68.

I *maiores* avevano introdotto due tipi di *manumissiones*, formali e informali (Tac. *ann.* 13.27: [...] *non frustra maiores, cum dignitatem ordinum dividerent, libertatem in communi posuisse. quin et manu mittendi duas species institutas*). Lo ricorda anche il c.d. *Fragmentum Dositheanum de manumissionibus*:

Fragm. Dosithe. 5<sup>52</sup>: Πρότερον γὰρ μία ἐλευθερία ἦν, καὶ ἡ ἐλευθερία ἐγένετο ἐκ προσαγωγῆς, ἢ κατὰ διαθέκην, ἢ ἐν ἀποτιμήσει, καὶ πολιτεία Ῥωμαίων συνήται ἠλευθερωμένοις, ἥτις προσαγορεύεται νόμιμος ἐλευθερία. [...]

*Ante enim una libertas erat et libertas fiebat ex vindictis vel ex testamento, vel in censu, et administratio Romana competebat manumissis: quae appellatur iusta libertas.* [...]

Fragm. Dosithe. 6: Ἀλλὰ νῦν ἔχουσιν ἰδίαν ἐλευθερίαν εἰς τοὺς φίλους ἠλευθερωμένοι, καὶ γίνονται Λατῖνοι Ἰουνιανοὶ [...]

*Sed nunc habent propriam libertatem inter amicos manumissi, et fiunt Latini Iuniani,* [...]

Il termine ‘*ante*’ si riferisce alla situazione antecedente all’approvazione della *lex Iunia*. Le tre modalità di manomissione valide *iure civili* attribuivano una ‘*iusta libertas*’ e, al contempo, la cittadinanza (cfr. Svet. *Aug.* 40). Il termine ‘*nunc*’ (νῦν) (Fragm. Dosithe. 6) considera la disciplina posteriore alla *lex Iunia*. L’espressione ‘*propriam libertatem*’ indica la forma di *libertas* tipica dei Latini Iuniani, ben distinta da quella dei liberti *cives Romani*<sup>53</sup>. In Tac. *ann.* 13.27 si allude proprio a questa riforma, quando lo storico rileva che sono state introdotte due specie di manomissioni.

Si prosegue discutendo la peculiare condizione dei liberti Latini:

---

<sup>52</sup> Seguo il testo edito in G. FLAMMINI, *‘Hermeneumata Pseudodositheana Leidensia’*, Monachii-Lipsiae, 2004, 95 s.

<sup>53</sup> M. BALESTRI FUMAGALLI, *‘Libertas id est civitas’* (Cic., *‘pro Balbo’* 9.24), in *Labeo*, 33, 1987, 73.

*quin et manu mittendi duas species institutas, ut relinqueretur paenitentiae aut novo beneficio locus. quos vindicta patronus non liberaverit, velut vincolo servitutis attineri. dispiceret quisque merita tardeque concederet, quod datum non adimeretur.*

Gli affrancati senza l'ausilio della *vindicta* rimangono legati al patrono '*velut vincolo servitutis*'. Tacito, per primo, accosta la *Latinitas Iuniana* alla servitù. L'espressione utilizzata coincide con quella di altre fonti di epoca più tarda. Anche il presbitero Salviano, nel V secolo, impiegò, in effetti, un'espressione altrettanto drastica:

Salv. *ad eccl.* 3.7.34: ... *ut vivant scilicet quasi ingenui, et moriantur ut servi*

Al momento della morte il patrimonio dei liberti Latini tornava al patrono *iure quodammodo peculii* (Gai 3.56). Si comprende, quindi, il motivo che spinse Salviano a equiparare, quanto alla loro capacità di trasmettere *mortis causa* il proprio patrimonio, i Latini Iuniani ai servi<sup>54</sup>. Giustiniano, oltre a definire la *Latinitas Iuniana* una *libertas minor* (I. 1.5.3) e una *imperfecta libertas* (C. 7.6.1.pr.), si esprime in tal modo:

C. 7.6.1.1b IUST. A. IOHANNI PP.: *Quis enim patiatur talem esse libertatem, ex qua in ipso tempore mortis in eandem personam simul et libertas et servitium concurrunt et, qui quasi liber moratus est, eripitur non tantum in mortem, sed etiam in servitutem?*

---

<sup>54</sup> Il termine *quodammodo*, usato da Gaio, chiarisce che l'acquisto dei beni non avviene *iure peculii*, cfr. E. NICOSIA, 'Moriuntur ut servi? Un aspetto rilevante della condizione giuridica dei 'Latini Iuniani?', in 'Philia'. Scritti per Gennaro Franciosi, III, a cura di F.M. D'Ippolito, Napoli, 2007, 1835. Salviano, nel passo in questione, paragona ai Latini Iuniani quei figli, dediti alla vita religiosa, cui i padri hanno lasciato il solo *usus* dei beni finché rimangono in vita. Secondo, la Nicosia, l'espressione '*moriuntur ut servi*' (Salv. *ad eccl.* 3.7.34) usata da Salviano non si riferisce ai Latini Iuniani (E. NICOSIA, 'Moriuntur ut servi?', cit., 1842 s.), ma ai secondi. Si considerino, però, i rilievi critici in C. MASI DORIA, *La 'Latinitas Iuniana'. Aspetti patrimoniali*, in *Gerión*, 36.2, 2018, 565 ss. La studiosa scrive: «È chiaro che il centro dell'interesse di Salviano sta nel rappresentare la condizione dei figli religiosi, ma lo fa attraverso il riferimento ai Latini Iuniani. [...] È significativo l'uso ripetuto, da parte di Salviano, in questa sezione del testo, del termine *quasi*, strumento di assimilazione che serve a costruire l'analogia tra forme diverse» (p. 566).

L'imperatore sostiene che, al momento della morte nella persona del Latino Iuniano, coesistono tanto la libertà quanto la servitù. Dal canto nostro, in effetti, potremmo rilevare che se, da un lato, il patrimonio tornava al manomissore *iure quoddammodo peculii* (Gai 3.56), dall'altro, l'affrancato otteneva i *tria nomina*.

Il patrono poteva, però, conferire al liberto Latino la cittadinanza romana, manomettendolo, questa volta, in forme solenni. Tacito, guardando all'epoca neroniana, fa cenno proprio a questa possibilità<sup>55</sup>:

Tac. *ann.* 13.27: [...] *ut relinqueretur paenitentiae aut novo beneficio locus. quos vindicta patronus non liberaverit, velut vinclo servitutis attineri. dispiceret quisque merita tardeque concederet, quod datum non adimeretur.*

Il '*novum beneficium*' consiste, appunto, nella cittadinanza romana concessa al Latino Iuniano tramite *iteratio* (Gai 1.35; Fragm. Dosith. 14; Tit. Ulp. 3.4)<sup>56</sup>.

Il *dominus* doveva valutare attentamente i meriti dei suoi servi, perché, una volta attribuita una certa *condicio*, non si poteva tornare indietro (Tac. *ann.* 13.27: [...] *dispiceret quisque merita tardeque concederet, quod datum non adimeretur*). Il termine '*merita*' assume una doppia valenza. In primo luogo, si contrappone alle parole '*male meritos*' (Tac. *ann.* 13.26) utilizzate per indicare le condotte riprovevoli che il liberto ha tenuto dopo la manomissione. In secondo luogo, indica le *iustae causae manumissionis*, che il *dominus* doveva far approvare, *ex lege Aelia Sentia*, qualora non avesse ancora compiuto vent'anni o volesse manomettere un servo non ancora trentenne. Una volta dimostrata la loro sussistenza, il liberto conseguiva, al contempo, *libertas* e *civitas Romana*:

---

<sup>55</sup> S. SCHIAVO, *Seneca*, cit., 1421; P. LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, *Junian Latins: 'Status' and number*, in *Athenaeum*, 86, 1998, 145 e 145, nt. 30; cfr. anche E. KOOPS, *Masters and freedmen: Junian Latins and The Struggle for Citizenship*, in *Integration in Rome and in the Roman World*, ed. by S. De Benoist, G. De Kleijn, Leiden-Boston, 2014, 126.

<sup>56</sup> E. KOOPS, *Masters and freedmen*, cit., 126. Sull'*iteratio*, in generale, si consideri A.J.B. SIRKS, *The 'lex Iunia' and the effects of informal manumission and iteration*, in *RIDA*, 30, 1983, 246 ss. e 270 s.



Paul. 1 *ad l. Aeliam Sentiam* D. 40.2.15.1: *Ex praeterito tempore plures causae esse possunt, veluti quod dominum in proelio adiuvaverit, contra latrones tuitus sit, quod aegrum sanaverit, quod insidias detexerit. et longum est, si exequi voluerimus, quia multa merita incidere possunt, quibus honestum sit libertatem cum decreto praestare: quas aestimare debebit is, apud quem de ea re agatur.*

Nel commentario dedicato alla legge Elia Senzia, Paolo definisce le *causae manumissionis* dei ‘merita’ dello schiavo nei confronti del *dominus* (ad esempio, guarirlo dalla malattia, salvarlo dai predoni). Ma, altri giuristi, Gaio e Ulpiano, le individuavano in rapporti familiari o para-familiari (Ulp. 6 *de off. procons.* D. 40.2.11; Ulp. 2 *ad l. Aeliam Sentiam.* D. 40.2.12; Ulp. 6 [?] <sup>57</sup> *libro de off. procons.* D. 40.2.13; Gai 1.39). Marciano adottava il medesimo criterio interpretativo di Paolo (Marcian. 13 *inst.* D. 40.2.9.pr.: *Iusta causa manumissionis est, si periculo vitae infamiaeve dominum servus liberaverit*), ma non escludeva che integrasse la *iusta causa* anche un rapporto para-familiare. Infatti, il giurista discute l'affrancamento dell’*alumnus* (cfr. Marcian. 4 *reg.* D. 40.2.14). Esistevano, quindi, differenti interpretazioni della *causa manumissionis*<sup>58</sup>. In epoca neroniana, chi era contrario ad istituire la *revocatio in servitatem*, le individuò, come Paolo, nei *merita*.

Nerone non volle istituire la revoca allo stato servile, e, al contempo, con una decisione (*constitutio*)<sup>59</sup> trasmessa *ad senatum*, stabilì che non si deliberasse alcunché di carattere generale (Tac. *ann.* 13.27: [...] *in commune nihil derogarent*). Pertanto, l'imperatore lasciò ai singoli magistrati la possibilità di irrogare la pena che, di volta in volta, essi ritenevano più opportuna:

---

<sup>57</sup> Cfr. O. LENEL, ‘*Palingenesia*’, cit., 973, n. 2180

<sup>58</sup> Secondo Francesco Maria Silla, che mette a confronto le sole testimonianze di Paolo e Ulpiano, «Paolo sembra andare oltre la soluzione di Ulpiano, generalizzando le ‘*justae adfectiones*’ di D. 40.2.16.pr. nei ‘*multa merita quibus honestum sit libertatem praestare*’. Lascia da parte la dimensione individuale dell’*affectus*’, superandola con il richiamo ai ‘*merita*’, non necessariamente connessi ai doveri fondati sulla ‘*pietas*’», F. M. SILLA, ‘*Affectus e diritto. La libertà della nutrice*’, in *Eugesta*, 9, 2019, 71.

<sup>59</sup> D. ROTH, ‘*Revocatio in Servitatem*’, cit., 139.

Tac. ann. 13.27: ... *haec sententia valuit, scripsitque Caesar senatui, privatim expenderent causam libertorum, quotiens a patronis arguerentur; in commune nihil derogarent.*

Manlio Sargenti valuta le parole '*privatim expenderent*' al pari di «un invito a continuare a regolare sul piano privato i rapporti con i liberti»<sup>60</sup>. Ma '*privatim*', in tale contesto, significa 'di volta in volta' – come lo stesso Sargenti non manca di rilevare in un altro contributo<sup>61</sup> – e ben si accorda con l'inciso finale '*in commune nihil derogarent*'.

Nerone rispose alle sollecitazioni del senato mediante una propria *constitutio*<sup>62</sup>. Infatti, l'affermazione '*haec sententia valuit, scripsitque Caesar senatu*' trova il suo antecedente logico nella premessa iniziale (Tac. ann. 13.26: '*ille an auctor constitutionis fieret*'). Il provvedimento imperiale non solo impedì l'approvazione del senatoconsulto, ma innovò il dettato della normativa eliana. La *lex* disponeva l'allontanamento da Roma del liberto riconosciuto ingrato. L'imperatore stabilì che il magistrato giudicasse, caso per caso, la pena più adatta, escludendo l'adozione della *revocatio in servitutem*.

L'*accusatio ingrati* si utilizzava, probabilmente, non solo nei confronti dei liberti *cives Romani*, ma anche dei Latini Iuniani. Lo si desume dalle ragioni addotte da chi era contrario ad introdurre la revoca della libertà. Occorreva senso della misura perché i *domini* scegliessero la *forma manumissionis* più opportuna. La libertà accomunava tutti gli affrancati a prescindere dalle loro differenti condizioni sociali (Tac. ann. 13.27: '*non frustra maiores, cum dignitatem ordinum dividerent, libertatem in communi possuisse*'). Ma nella *Latinitas Iuniana* si nascondeva più di una traccia dell'antico vincolo servile. Pertanto la *revocatio in servitutem* risultava superflua, più che inidonea, per sanzionare i Latini ingrati. Al contrario, lo strategico ruolo sociale dei *liberti cives*, nonché lo scarso numero di

---

<sup>60</sup> M. SARGENTI, *Gratitudine e diritto*, cit., 197, ora in *Scritti*, cit., 1311.

<sup>61</sup> M. SARGENTI, *Liberti ingrati e potere normativo imperiale (una vicenda emblematica)*, in *Nozione formazione e interpretazione del diritto: dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al professor Filippo Gallo*, II, Napoli, 1997, 243.

<sup>62</sup> D. ROTH, '*Revocatio in Servitutem*', cit., 139.

persone ingenuae (Tac. ann. 13.27: ‘*manifestam fore penuriam ingenuorum*’) sconsigliava, in tal caso, l’introduzione di questa pena.

#### 5. ‘*Accusatio ingrati*’ e ‘*libertas dediticia*’: una precisazione

Si poteva instaurare un giudizio contro un *libertus dediticius*? È un quesito al quale credo che si debba dare risposta negativa.

Le legge Elia Senzia, nel suo dettato originario, prevedeva per il liberto ingrato l’*interdictio* da Roma, ossia una sanzione, come ha notato parte della letteratura<sup>63</sup>, identica a quella prevista per i *liberti dediticii*. Il magistrato non avrebbe potuto infliggere a quest’ultimi una pena già inerente alla loro *pessima condicio*. Pertanto, non credo si potesse instaurare un procedimento contro gli affrancati di questo *genus*. Inoltre, la trasgressione del divieto di dimora a Roma implicava, per *qui in numero dediticiorum sunt* (Gai 1.27), ulteriori severe misure che non sappiamo se l’affrancato ingrato subisse.

#### 6. *Competenza giurisdizionale*

Quali magistrature avevano competenza a proposito delle condotte irrispettose dei liberti? Ulpiano ricorda il prefetto dell’Urbe, a Roma, (Ulp. l. s. de off. praef. urb. D. 1.12.1.10) e, in provincia, il governatore (Ulp. 9 de off. procons. D. 37.14.1).

Il Wilinski sostiene che, in origine, la competenza giurisdizionale spettasse ad un tribunale consolare-senatorio<sup>64</sup>. Nessuna fonte avvalora tale congettura. Le parole di Tacito ‘*haec sententia valuit, scripsitque Caesar senatui, privatim expenderent causam libertorum, quotiens a patronis arguerentur; in commune nihil derogaren?*’ (Tac. ann. 13.27) – che lo studioso pone a fondamento della sua tesi – non forniscono alcuna indicazione sull’esistenza di una competenza consolare in materia di liberti ingrati<sup>65</sup>.

---

<sup>63</sup> Un’ipotesi avanzata da C. COSENTINI, *Studi*, cit., 96 e M. BALZARINI, ‘*De iniuria*’, cit., 221, nt. 50; cfr. *supra*, § 4.

<sup>64</sup> A. WILINSKI, *Intorno all’ ‘accusatio’*, cit., 565.

<sup>65</sup> Cfr. le osservazioni in M. BALZARINI, ‘*De iniuria*’, cit., 221, nt. 50.

Nessuna fonte anteriore al III secolo fa menzione delle competenze del prefetto dell'Urbe a tal riguardo. Si può supporre che ad attribuirgliela sia stata la stessa *lex Aelia Sentia* fin dall'anno della sua approvazione<sup>66</sup>? In effetti Ottaviano, secondo Cassio Dione (cfr. Dio. Cass. 52.21), avrebbe riformato, su consiglio di Mecenate, la prefettura urbana<sup>67</sup> e Tacito dal canto suo, nel descrivere i motivi per cui essa fu restaurata su nuove basi rispetto ai precedenti repubblicani, si esprime in tal modo:

Tac. *ann.* 6.11.2: *Ceterum Augustus bellis civilibus Cilnium Maecenatem equestris ordinis cunctis apud Romam atque Italiam praeposuit: mox rerum potitus ob magnitudinem populi ac tarda legum auxilia sumpsit et consularibus qui coereret servitia et quod civium audacia turbidum, nisi vim metuat.*

L'imperatore avrebbe affidato al prefetto urbano il compito di occuparsi di tutte quelle controversie che potevano ingenerare tensioni o conflitti sociali. Non sorprenderebbe, quindi, se, già nel I secolo, tra le competenze del 'magistrato', rientrasse anche quella di sovrintendere alle controversie tra patroni e liberti e, di conseguenza, all'accusa di ingratitude<sup>68</sup>. Le fonti, non di meno, appaiono a dir poco lacunose e

---

<sup>66</sup> Il Volterra aveva già escluso l'esistenza di 'iudicium domesticum' nei confronti del liberto ingrato (cfr. E. VOLTERRA, *Il preteso tribunale domestico in diritto romano*, in *RISG*, 85, 1948, 132, ora in *Scritti giuridici*, II, *Famiglia e successioni*, Napoli, 1991, 156). D. ANNUNZIATA, 'Sedula servitus', cit., 40, esprime un'opinione contraria, ma, a mio giudizio, si deve accedere all'ipotesi del Volterra.

<sup>67</sup> Sull'origine della prefettura si consideri G. VITUCCI, *Ricerche sulla 'praefectura urbi' (sec. I-III)*, Roma, 1956, 9 ss.

<sup>68</sup> Il Vitucci scrive che già al tempo di Augusto il prefetto dell'Urbe esercitava funzioni «contro i perturbatori (in senso lato) dell'ordine pubblico [...] ed è nell'applicazione stessa di tale potere coercitivo che deve riconoscersi l'origine di quelle funzioni giurisdizionali dapprima in materia penale, poi anche in materia civile» (G. VITUCCI, *Ricerche*, cit., 50 s.). Questa posizione mi pare condivisa anche da B. STRATI, *Il Prefetto nell'esperienza giuridica romana*, in *Instrumenta*, 10, 2000, 184 s. Per le attribuzioni già in età augustea, perlomeno in ambito criminale, si consideri F. DE ROBERTIS, *La repressione penale nella circoscrizione dell'Urbe (Il 'praefectus urbi' e le autorità concorrenti)*, Bari, 1937, 3 ss. ora in *Scritti vari di diritto romano*, III, *Diritto penale*, Bari, 1987, 39 ss.

quel che si legge in Cassio Dione, nel quadro del famoso ‘discorso di Mecenate’, se è fondamentale per comprendere i principali problemi dell’epoca severiana, non riveste di per sé grande rilievo nella concreta ricostruzione storica degli eventi del 29 e del 28 a.C. e della genesi storica del principato.

Un diverso – e più spinoso – problema concerne l’estensione territoriale delle funzioni prefettizie. Se si assume che, già prima dell’età severiana, questi esercitasse il proprio *officium* a Roma ed entro le cento miglia dalla capitale<sup>69</sup> occorrerebbe chiedersi, allo stesso tempo, quale magistrato giudicasse i liberti ingrati nel resto della penisola italica. Se, viceversa, si ritiene che, prima della riforma della magistratura ad opera di Settimio Severo, il prefetto dell’Urbe estendesse le proprie competenze a tutta l’Italia<sup>70</sup> il problema si pone solo per il periodo successivo all’epoca severiana. In entrambe le ipotesi, il silenzio delle fonti non consente di fornire una risposta plausibile al nostro quesito<sup>71</sup>.

Nelle province, invece, chi altri, se non il governatore (*proconsules, legati Augusti pro praetore, praefectus Aegypti, procuratores*), poteva dirimere le controversie in tema d’ingratitude? La sua competenza, nelle cause tra patroni e liberti, è attestata, già prima dell’epoca severiana, in POxy. 4.706 (115 d.C.)<sup>72</sup> ed in PYale 162 (133 d.C.)<sup>73</sup> e, infine, durante il principato di di Commodo (Mod. *l. s. de manumis.* D. 25.3.6.1).

I magistrati esercitavano le loro funzioni nell’ambito della *cognitio extra ordinem* (C. 6.7.1), (ma, nei casi meno gravi, il *praeses* poteva intervenire *de*

---

<sup>69</sup> Tesi per la quale propende D. MANTOVANI, *Sulla competenza penale del ‘praefectus urbi’ attraverso il ‘liber singularis’ di Ulpiano*, in *Idee vecchie e nuove sul diritto criminale romano*, a cura di A. Burdese, Padova, 1988, 194.

<sup>70</sup> Per i sostenitori di questa tesi rinvio a D. MANTOVANI, *Sulla competenza*, cit., 187 ed anche G. VITUCCI, *Ricerche*, cit., 60.

<sup>71</sup> Peraltro, risultano incerti i rapporti, in materia civile, tra la competenza territoriale del prefetto urbano e quella dei *iridici*, funzionari istituiti da Marco Aurelio per le regioni italiche (L. SOLIDORO MARUOTTI, *Aspetti della giurisdizione civile del ‘praefectus urbi’ nell’età severiana*, in *Labeo*, 39,2, 1993, 177 ss.).

<sup>72</sup> G. PURPURA, *Diritti di patronato*, cit., 199 ss.

<sup>73</sup> G. PURPURA, *Diritti di patronato*, cit., 203; G. PURPURA, *L’editto provinciale egiziano*, cit., 317.

*plano*<sup>74</sup> [cfr. Ulp. 1 *de off. procons.* D. 1.16.9.3, da leggere insieme con Ulp. 2 *de off. procons.* D. 48.2.6]).

Un passo delle *Sententiae Hadriani* ha suscitato, però, qualche perplessità:

Sent. Hadr. § 2<sup>75</sup>

Δι ἐπιστολιδίου αἰτουῦντός τινος, ἵνα τὸν ἴδιον ἀπελεύθερον ἀπολέσει, ὃν πρὸ χρόνου κελεύσει ἐπάρχου γαζοφυλακίου κατὰ νόμον Αἴλιον Σεντίον εἰς λιθοτομίας βεβλήκει, καὶ νῦν τὴν ἐπίδοσιν αὐτοῦ ἤτει, Ἀδριανὸς εἶπεν· «Τί ζητεῖς ἀπολέσαι ἄνθρωπον, καὶ τὴν ἐπίδοσιν ἀφαιρεῖσθαι, ἀφ' οὗ ἤδη ἐξεδικήθης; ἀναιδῆς εἶ»

*Per libellum petente quodam, ut suum libertum perderet, quem ante tempus iussu praefecti aerari secundum legem Aeliam Sentiam in lautumias miserat, et modo <cum> congiarium huius peteret, Hadrianus dixit: «Quid quaeris perdere hominem et congiarium auferre, ex quo iam vindicatus es? Improbus es».*

Un *dominus* chiese l'esecuzione della condanna inflitta al proprio liberto, che in precedenza, per ordine del prefetto dell'erario, era stato inviato, in forza della *lex Aelia Sentia*, alle *lautumiae*. Allo stesso tempo, però, domandò anche il suo *congiarium*<sup>76</sup>. Adriano giudicò impudente tale richiesta. È una decisione che non sorprende. In effetti, Dionigi d'Alicarnasso aveva, a suo tempo, biasimato quei proprietari che, al fine esclusivo di ottenere grano o altre utilità che i liberti ricevevano dai potenti (Dion. Hal. 4.24.5), manomettevano i propri schiavi. Nel caso in questione, il patrono non si limita a chiedere il *congiarium*, ma lo fa dopo aver sollecitato l'esecuzione della condanna irrogata al suo liberto. Non stupisce, dunque, che l'imperatore respinga la domanda, definendo 'improbus' il postulante.

La menzione della legge Elia Senzia ('*secundum legem Aeliam Sentiam*') lascia supporre che l'affrancato debba scontare la condanna in quanto

---

<sup>74</sup> G. ZANON, *Le strutture accusatorie*, cit., 83 s.

<sup>75</sup> Seguo il testo edito in G. FLAMMINI, 'Hermeneumata', cit., 68 s.

<sup>76</sup> N. LEWIS, 'Hadriani Sententiae', in *Greek, Roman, and Byzantine studies*, 32, 1991, 274 s. Le *lautumiae* erano cave di pietra, utilizzate spesso anche in funzione cautelare, perché impedivano ogni via di fuga (A. LOVATO, *Il carcere nel diritto penale romano. Dai Severi a Giustiniano*, Bari, 1994, 59).

ingrato. Adam Wilinsky ritiene che si tratti di una misura temporanea, che il *praefectum aerarii* poteva comminare senza problemi<sup>77</sup>. Tuttavia, nessun altro documento attesta la competenza di tale ‘magistrato’ in materia di rapporti di patronato. È più probabile che la fonte del compilatore delle *Sententiae* si riferisse, piuttosto, al prefetto dell’Urbe<sup>78</sup>.

In astratto, comunque, potremmo anche pensare a una competenza concorrente del *praefectus* della città e del *praefectus aerarii*. In effetti, una ripartizione di funzioni si riscontra, per esempio, nel caso dei due *praefecti urbi* e *vigilum* (cfr. Paul. *l. s. de off. praef. vig.* D. 1.15.3.1; Ulp. *l. s. de off. praef. urb.* D. 1.15.4). Non di meno, anche in tal caso, si tratta di un’ipotesi a dir poco azzardata, dal momento che nulla, ossia nessuna fonte, attesta, in altre circostanze, un reciproco coordinamento tra *praefectus aerarii* e *praefectus urbi*.

### 7. Le condotte

La legge Elia Senzia, nel suo dettato originario, ha forse indicato, nel concedere l’*accusatio* contro il liberto ingrato, un fascio di condotte di per sé idonee a violare il dovere all’*obsequium* nei confronti del patrono (cfr. Paul. 1 *sent.* D. 37.14.19): ma nulla di preciso sappiamo a tal riguardo<sup>79</sup>.

In sede di *cognitio extra ordinem*, esse furono, comunque e per tempo, individuate con sufficiente precisione<sup>80</sup>:

Ulp. *l. s. de off. praef. urb.* D. 1.12.1.10: *Cum patronus contemni se a liberto dixerit vel contumeliosum sibi libertum queratur vel convicium se ab eo passum liberosque suos vel uxorem vel quid huic simile obicit: praefectus urbi adiri solet et pro modo querellae corrigere eum. aut comminari aut fustibus castigare aut ulterius procedere in poena eius solet: nam et puniendi plerumque sunt liberti. certe si se*

---

<sup>77</sup> A. WILINSKI, *Intorno all’ ‘accusatio’*, cit., 563.

<sup>78</sup> Secondo Naphtali Lewis, il testo potrebbe, più verosimilmente, riferirsi al *praefectus Aegypti* (N. LEWIS, ‘*Hadriani Sententiae*’, cit., 275).

<sup>79</sup> Cfr. M. KASER, *Die Geschichte der Patronatsgewalt über Freigelassene*, in *ZSS*, 58, 1938, 128; C. MASI DORIA, *Il ‘pauper disertus’*, cit., 50.

<sup>80</sup> Sui due testi di seguito riportati v. anche D. ANNUNZIATA, ‘*Sedula servitus*’, cit., 32 ss.

*delatum a liberto vel conspirasse eum contra se cum inimicis doceat, etiam metalli poena in eum statui debet.*

È un elenco eterogeneo: trattare con disprezzo o oltraggiare il patrono; tenere comportamenti analoghi (*vel quid huic simile obicit*). Il termine ‘*convicium*’ ricomprende tanto gli insulti quanto gli scritti oltraggiosi<sup>81</sup>. Il termine ‘*contumelia*’ – sinonimo del greco ὕβρις – designa un tipo di ingiuria non ben precisato<sup>82</sup>. Seguono, poi, altre fattispecie: diventare delatore o cospirare per nuocere al proprio patrono (*certe si delatum a liberto vel conspirasse eum contra se cum inimicis doceat*)<sup>83</sup>. Si ricomprendono tra le possibili vittime dei comportamenti irraguardosi del liberto anche la moglie e i figli del manomissore<sup>84</sup>.

Decisiva anche un'altra testimonianza:

Ulp. 9 *de off. procons.* D. 37.14.1: *Patronorum querellas adversus libertos praesides audire et non translaticie exsequi debent, cum, si ingratus libertus sit, non impune ferre eum oporteat. sed si quidem inofficiosus patrono patronae liberisve eorum sit, tantummodo castigari eum sub comminatione aliqua severitatis non defuturae, si rursus causam querellae praebuerit, et dimitti oportet. enimvero si contumeliam fecit aut convicium eis dixit, etiam in exilium temporale dari debebit: quod si manus intulit, in metallum dandus erit: idem et si calumniam aliquam eis instruxit vel delatorem subornavit vel quam causam adversus eos temptavit.*

---

<sup>81</sup> A.D. MANFREDINI, *La diffamazione verbale nel diritto romano*, I. *Età repubblicana*, Milano, 1979, 81; sull'editto pretorio ‘*de Convicio*’ si consideri la recente monografia di S. FUSCO, ‘*Specialiter autem iniuria dicitur contumelia*’, Roma, 2020, 37 ss.

<sup>82</sup> A. BERGER, *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, in *Transactions of the American Philosophical Society*, 43, 1953, 415.

<sup>83</sup> C. COSENTINI, *Studi*, cit., 209.

<sup>84</sup> Nella seconda metà del III secolo d.C., Gordiano ricorda che gli affrancati dovevano prestare l'*obsequium* anche ai figli dei patroni condannati (C. 6.6.5 GORD. A. SULPICIAE: *Etiam liberis damnatorum consuetum obsequium libertos paternos praestare debere in dubium non venit. proinde si non agnoscunt reverentiae debitae munus, non immerito videntur ipsi adversus se provocare severitatem.* PP. III NON. SEPT. SABINO II ET VENUSTO CONSS. <a. 240>).



Integra la fattispecie di ingratitudine la violenza fisica contro il patrono (*quod si manus intulit*). Ma il giurista si sofferma anche sul liberto *'inofficiosus'*, per il quale si prescrive solo un castigo, sotto minaccia di sanzioni più gravi (*tantummodo castigari eum sub comminatione aliqua severitatis non defuturae, si rursus causam querellae praebuerit, et dimitti oportet*)<sup>85</sup>. Il termine *'inofficiosus'* ricorre anche in:

Mod. 1 *de poen.* D. 2.4.25: *Si sine venia edicti impetrata libertus patronum in ius vocaverit, ex querella patroni vel supradictam poenam, id est quinquaginta aureos dat vel a praefecto urbi quasi inofficiosus castigatur, si inopia dinoscitur laborare.*

Il liberto, che conviene in giudizio il patrono *sine venia edicti*, deve versare una sanzione di cinquanta aurei (5000 HS)<sup>86</sup>. Tuttavia, qualora si trovi in condizione di indigenza, il prefetto dell'Urbe gli riserva il medesimo trattamento riservato al liberto *'inofficiosus'*. Nessun testo definisce la figura del *'libertus inofficiosus'*. Per Marco Balzarini l'inofficiosità è «una generica mancanza di ossequio e riverenza»<sup>87</sup>. Forse, si tratta di un affrancato venuto meno ai suoi doveri, il cui comportamento non si traduce in un'offesa fisica o ingiuria verbale al patrono. Nei confronti del liberto inofficioso, il governatore provinciale poteva intervenire *de plano* (Ulp. 1 *de off. procons.* D. 1.16.9.3)<sup>88</sup>.

Ulp. 9 *de off. procons.* D. 37.14.1 si colloca posteriormente ad una costituzione di Settimio Severo sui delatori, ricordata da Callistrato<sup>89</sup>:

---

<sup>85</sup> C. COSENTINI, *Studi*, cit., 210. Sulla possibile recidiva del liberto inofficioso v. ora M. BEGGIATO, *Alle origini della recidiva nell'esperienza giuridica romana*, in *AG-online*, 1.2, 2022, 27 ss. (articolo pubblicato 'in progress').

<sup>86</sup> N. DONADIO, *'Vadimonium' e 'contendere in iure' tra certezza di tutela e diritto alla difesa*, Milano, 2011, 192 s.

<sup>87</sup> M. BALZARINI, *'De iniuria'*, cit., 223, nt. 54.

<sup>88</sup> M. BALZARINI, *'De iniuria'*, cit., 223, nt. 54.

<sup>89</sup> Per il passo di Callistrato si consideri S. PULIATTI, *'Callistratus': Opera*, Roma-Bristol, 2020, 365 ss. Lo studioso data la costituzione di Settimio Severo tra il 193 e il 197 (p. 365).

Call. 2 *de iure fisci*. D. 49.14.2.6: *Imperator noster Severus Augustus constituit, ne servi delatores dominorum audiantur, sed ut poena coerceantur: libertos quoque causae mandatores contra patronos a praesidibus provinciarum poenae plectendos.*

L'imperatore invita i governatori a punire i liberti che abbiano istigato delatori contro i patroni<sup>90</sup>. In età severiana, gli affrancati potevano accusarli solo di *maiestas* (cfr. Mod. 12 *pand.* D. 48.4.7.2: *Servi quoque deferentes audiuntur et quidem dominos suos: et liberti patronos*). La linea di politica del diritto fu – almeno nelle proclamazioni di principio dei successori di Domiziano – decisamente coerente a tal riguardo. Alla fine del I sec. d.C., Nerva aveva proibito ai liberti di proporre qualsiasi tipo di accusa contro i manomissori. L'anziano imperatore adottò questa decisione per porre fine agli abusi perpetrati durante il regno del suo diretto predecessore (Dio. Cass. 68.1.2). Non di meno è altrettanto evidente che, negli ultimi anni della dinastia flavia durante il principato di Domiziano, il liberto delatore non era, *ipso facto*, connotato come *ingratus*.

Il rifiuto di gestire la tutela del figlio del manomissore, di richiedere al pretore un tutore dativo (cfr. C. 5.31.2)<sup>91</sup> o di amministrare il patrimonio costituiscono ulteriori condotte che legittimano a esperire l'*accusatio ingrati* (Paul. 1 *sent.* D. 37.14.19)<sup>92</sup>.

---

<sup>90</sup> Cfr. anche Paul. Sent. 5.13.1: *Omnes omnino deferre alterum et causam pecuniariam fisco nuntiare prohibentur: nec refert, mares istud an feminae faciant, servi an ingenui an libertini, an suos an extraneos deferant: omni enim modo puniuntur.*

<sup>91</sup> La prima condotta non si può imputare ad un Latino Iuniano, il quale non può gestire la tutela testamentaria (Gai 1.23). Invece, la *mala gestio* del liberto tutore può farsi valere con l'*accusatio suspecti tutoris*, se la tutela non ha ancora avuto termine (C. 5.43.1; Ulp. 1 *de omn. trib.* D. 26.10.2). La competenza in materia spettava, nei casi particolarmente gravi, al prefetto dell'Urbe (si consideri Ulp. *l. s. de off. praef. urb.* D. 1.12.1.7). Cfr. il recente contributo F. ARCARIA, *D. 26.10.7, 26.10.2, 26.10.4, e l' 'accusatio suspecti tutoris': la competenza del 'praetor tutelaris' e del 'praefectus urbi' sulla 'remotio tutoris' e quella del 'praetor urbanus' sulla 'missio in possessionem rei servandae causa'*, in *Tesseriae Iuris*, 2.2, 2021, 22 ss. A SPINA, *I volti della 'fides' e la 'tutela impuberum': dal 'tutor suspectus' al 'falsus tutor'*, Roma, 2018, 112 s.

<sup>92</sup> C. COSENTINI, *Studi*, cit., 211.

Settimio Severo consentì altresì che si punisse l'affrancato che avesse osato sposare la figlia, la nipote o la pronipote del patrono o, persino, la patrona stessa (C. 5.4.3; Paul Sent. 2.19.9)<sup>93</sup>.

Commodo sanzionò il liberto negligente nei confronti del patrono bisognoso o malato (Mod. *l. s. de manumis.* D. 25.3.6.1). Ma mi soffermerò in seguito su questa costituzione<sup>94</sup>.

### 8. *Le sanzioni*

In un suo famoso contributo (definito «capitale» da Arduino Maiuri<sup>95</sup>), Pietro De Francisci<sup>96</sup> ha dimostrato che soltanto Costantino introdusse la *revocatio in servitutem* quale pena per il liberto ingrato. Manlio Sargenti<sup>97</sup> e Kyle Harper<sup>98</sup> sostengono, dal canto loro, che l'imperatore avrebbe previsto, in certi casi, la revoca della libertà; in altri, invece, la regressione alla condizione di Latino Iuniano. Secondo Dario Annunziata, Costantino si limitò a ricondurre l'ingrato *sub imperio patroni*<sup>99</sup>. Non entrerà, in questa sede, nel merito di un dibattito che fuoriesce dai limiti cronologici della mia indagine: un esame delle fonti tra I e III sec. d.C.

Ho già avuto occasione di chiarire che la *lex Aelia Sentia* fissò, come pena a carico del liberto, l'*interdictio* da Roma e dal territorio ricompreso entro cento miglia dal suo pomerio (Tac. *ann.* 13.26-27). La sanzione risultò inidonea a placare la tracotanza degli affrancati. Pertanto, Nerone intervenne, concedendo ai magistrati un maggior ambito di discrezionalità.

---

<sup>93</sup> C. COSENTINI, *Studi*, cit., 211.

<sup>94</sup> Cfr. *infra*, § 8.

<sup>95</sup> A. MAIURI, *Tra diritto e religione. L'istituto della 'manumissio in ecclesia' nelle fonti giuridiche e nei canoni conciliari*, in *SMR*, 78.1, 2012, 149, nt. 86.

<sup>96</sup> P. DE FRANCISCI, *La 'revocatio'*, cit., 297 ss.

<sup>97</sup> M. SARGENTI, *Costantino e la condizione del liberto ingrato nelle costituzioni tardo imperiali*, in *AARC*, VIII, Napoli, 1990, 181 ss.

<sup>98</sup> K. HARPER, *Slavery in the late Roman World, AD 275-425*, Cambridge, 2011, 487 s.

<sup>99</sup> D. ANNUNZIATA, *'Sedula servitus'*, cit., 64.

Suscita, non di meno, qualche perplessità uno scorcio delle *Institutiones* di Marciano che riferisce una decisione di Claudio:

Marcian. 13 *inst.* D. 37.14.5.pr.: *Divus Claudius libertum, qui probatus fuit patrono delatores summisisse, qui de statu eius facerent ei quaestionem, servum patroni esse iussit eum libertum.*

Un liberto istiga alcuni delatori perché mettano in questione lo *status* del patrono. Claudio lo punisce, infliggendogli la pena della *revocatio in servitatem*. Come Pietro De Francisci ha puntualmente osservato<sup>100</sup>, anche Svetonio ricorda il medesimo episodio, pur considerandolo da un differente punto di vista:

Svet. *Cl.* 25: *Libertinos, qui se pro equitibus Romanis agerent, publicavit, ingratos et de quibus patroni quererentur revocavit in servitatem advocatisque eorum negavit se adversus liberos ipsorum ius dicturum.*

Il biografo sostiene che Claudio punì tutti i liberti ingrati con la revoca in servitù e ammonì che non avrebbe più reso giustizia in situazioni analoghe<sup>101</sup>. Il De Francisci ritiene che qui si configuri una misura a carattere eccezionale<sup>102</sup>. L'opinione dello studioso trova conferma nelle fonti. Cassio Dione racconta che l'imperatore punì il liberto e vietò di perorare altre cause infondate contro i patroni (Dio. Cass. 60.28.1). Lo storico severiano e Marciano circoscrivono la misura ad un singolo caso, mentre Svetonio ne generalizza la portata<sup>103</sup>. Il biografo ha, forse, narrato la vicenda con una certa approssimazione, per enfatizzarne la portata.

---

<sup>100</sup> P. DE FRANCISCI, *La 'revocatio'*, cit., 307.

<sup>101</sup> G. POMA, *Provvedimenti legislativi*, cit., 157 s.

<sup>102</sup> P. DE FRANCISCI, *La 'revocatio'*, cit., 307; posizione di recente ripresa in D. ANNUNZIATA, *'Sedula servitus'*, cit., 35 ss.

<sup>103</sup> G. POMA, *Provvedimenti legislativi*, cit., 158.

D'altra parte, se la pena della *revocatio in servitutem* fosse già stata introdotta sul piano generale, il dibattito di epoca neroniana (Tac. *ann.* 13.26-27) non avrebbe avuto alcun senso<sup>104</sup>.

Tra la fine del I e l'inizio del II sec. d.C., Nerva punì con la morte i liberti che avevano cospirato contro i loro patroni (Dio. Cass. 68.1.2). Si tratta, anche in questo caso, di provvedimenti di carattere eccezionale<sup>105</sup>, assunti per rimarcare la propria distanza dalla politica seguita dal tirannico predecessore da poco morto assassinato.

Le *Sententiae Hadriani* ricordano quale pena le *lautumiae* (Sent. Hadr. 2). A mio giudizio, in tal caso, il magistrato ha applicato la sanzione che riteneva più adeguata, in ottemperanza alle direttive impartite dalla costituzione neroniana.

Le decisioni assunte dai *principes* devono inoltre tener conto, di volta in volta, delle peculiarità dei casi dedotti al loro esame, come dimostra questa *constitutio* di Commodo:

Mod. *l. s. de manumiss.* D. 25.3.6.1: *Imperatoris Commodi constitutio talis profertur: «cum probatum sit contumeliis patronos a libertis esse violatos vel illata manu atroci esse pulsatos aut etiam paupertate vel corporis valetudine laborantes relictos, primum eos in potestate patronorum redigi et ministerium dominis praebere cogi: sin autem nec hoc modo admoneantur, vel a praeside emptori addicentur et pretium patronis tribuetur».*

Si riconduce *in potestate patronorum* il liberto che abbia ingiuriato, percosso con violenza il patrono o lo abbia abbandonato in condizione di povertà o di malattia. Il De Francisci ritiene che tale misura si concretizzi solo in «una dura soggezione di fatto»<sup>106</sup>. L'espressione '*sin autem nec hoc modo admoneantur*' mi induce a credere che si trattasse di una pena temporanea a carattere rieducativo. Il mancato ravvedimento

---

<sup>104</sup> P. DE FRANCISCI, *La 'revocatio'*, cit., 308; G. POMA, *Provvedimenti legislativi*, cit., 158; sul dibattito di epoca neroniana, cfr. *supra*, § 4.

<sup>105</sup> P. DE FRANCISCI, *La 'revocatio'*, cit., 308.

<sup>106</sup> P. DE FRANCISCI, *La 'revocatio'*, cit., 309; posizione condivisa in D. ANNUNZIATA, '*Sedula servitus*', cit., 41 s.

comportava la vendita del liberto da parte della pubblica autorità con versamento del prezzo al patrono, vittima delle ingiurie<sup>107</sup>. La menzione della condizione di povertà e della malattia (*etiam paupertate vel corporis valetudine laborantes relictos*) merita un esame più dettagliato:

Paul. 1 *ad l. Aeliam Sentiam* D. 40.2.15.1: *Ex praeterito tempore plures causae esse possunt, veluti quod dominum in proelio adiuvaverit, contra latrones tuitus sit, quod aegrum sanaverit, quod insidias detexerit. et longum est, si exequi voluerimus, quia multa merita incidere possunt, ...*

Salvare il *dominus* dalla malattia costituiva una *iusta causa manumissionis*. Specularmente, abbandonare il patrono malato al proprio destino concretava un caso di ingratitudine.

Cosa si intende parlando di indigenza del patrono? La legge Elia Senza stabiliva che questi dovesse alimentare il liberto (Mod. *l. s. de manumiss.* D. 38.2.33; Mod. *l. s. de manumiss.* D. 25.3.6.pr.), non il contrario. L'obbligo reciproco trovò un riconoscimento solo più tardi, in sede di *cognitio extra ordinem* (C. 6.3.1; Ulp. 2 *de off. cons.* D. 25.3.5.18-26)<sup>108</sup>. L'onere, alla fine del II secolo, assunse tale rilievo da indurre la cancelleria di Commodo a valutare il non assolverlo come un'ipotesi di ingratitudine.

È lo stesso termine '*laborantes*' a chiarire che la povertà o la malattia dovevano essere a tal punto gravi da rendere il patrono particolarmente sofferente<sup>109</sup>. La competenza in materia di controversie alimentari spettava ai consoli<sup>110</sup>. Ma, nei casi più gravi – come quello qui discusso –, interveniva, a Roma, il prefetto dell'Urbe, perlomeno a partire dall'epoca

---

<sup>107</sup> Si considerino anche le osservazioni di P. DE FRANCISCI, *La 'revocatio'*, cit., 310.

<sup>108</sup> Cfr. M.G. ZOZ, *In tema di obbligazioni alimentari*, in BIDR, 73, 1970, 348; J.M. ALBUQUERQUE, *Notas, conjeturas e indícios previos a la regulación de Antonino Pio y Marco Aurelio acerca de la prestación de alimentos en derecho romano*, in *Anuario da Faculdade de Direito da Universidade da Coruña*, 10, 2006, 19.

<sup>109</sup> Cfr. M.G. ZOZ, *In tema*, cit., 351.

<sup>110</sup> Cfr. D. MANTOVANI, *Sulla competenza*, cit., 205 nt. 92.

severiana<sup>111</sup> (cfr. Ulp. *l. s. de off. praef. urb.* D. 1.12.1.2 *Sed et patronos egentes de suis libertis querentes audiet, maxime si aegros se esse dicant desiderentque a libertis exhiberi*), nelle province, il governatore (Mod. *l. s. de manumiss.* D. 25.3.6.1).

Due testi, che ho già preso in considerazione<sup>112</sup>, elencano le sanzioni generalmente comminate nel III secolo:

Ulp. 9 *de off. procons.* D. 37.14.1: *Patronorum querellas adversus libertos praesides audire et non translaticie exsequi debent, cum, si ingratus libertus sit, non impune ferre eum oporteat. sed si quidem inofficiosus patrono patronae liberisve eorum sit, tantummodo castigari eum sub comminatione aliqua severitatis non defuturae, si rursus causam querellae praebuerit, et dimitti oportet. enimvero si contumeliam fecit aut convicium eis dixit, etiam in exilium temporale dari debet: quod si manus intulit, in metallum dandus erit: idem et si calumniam aliquam eis instruxit vel delatorem subornavit vel quam causam adversus eos temptavit.*

Ulp. *l. s. de off. praef. urb.* D. 1.12.1.10: *Cum patronus contemni se a liberto dixerit vel contumeliosum sibi libertum queratur vel convicium se ab eo passum liberosque suos vel uxorem vel quid huic simile obicit: praefectus urbi adiri solet et pro modo querellae corrigere eum. aut comminari aut fustibus castigare aut ulterius procedere in poena eius solet: nam et puniendi plerumque sunt liberti. certe si se delatum a liberto vel conspirasse eum contra se cum inimicis doceat, etiam metalli poena in eum statui debet.*

Ulpiano discute del governatore provinciale e del prefetto dell'Urbe. Il primo irrogava l'*exilium temporale*, in caso di *convicium* o *contumeliam*, la *damnatio ad metalla* nei casi di percosse<sup>113</sup>, calunnie, istigazione di un

---

<sup>111</sup> Dario Mantovani ritiene, pur con qualche perplessità, che, la competenza del prefetto urbano costituisca un'innovazione della cancelleria severiana (D. MANTOVANI, *Sulla competenza*, cit., 205, nt. 92).

<sup>112</sup> Cfr. *supra*, § 7.

<sup>113</sup> Al contrario, come si è visto, in caso di violenza fisica contro il patrono, Commodo aveva stabilito che si assoggettasse il liberto ad una condizione simile – ma non identica – a quella servile (cfr. anche M. SARGENTI, *Liberti ingrati*, cit., 245).

delatore, causa intentata contro un patrono. Il liberto *inofficiosus* di solito era soltanto castigato ed ammonito:

Mod. *l. s. de manumis*. D. 37.14.7.1: *Mandatis imperatorum cavetur, ut etiam in provinciis praesides de querellis patronorum ius dicentes secundum delictum admissum libertis poenas irrogent. interdum illae poenae a liberto ingrato exiguntur: vel pars bonorum eius aufertur et patrono datur: vel fustibus caeditur et ita absolvitur.*

I *mandata principum* demandarono ai governatori di provincia la possibilità di irrogare pene differenti commisurate alla gravità del delitto commesso dal liberto ingrato<sup>114</sup>. Si propongono due concrete esemplificazioni: l'attribuzione di una parte del patrimonio al patrono o la fustigazione con conseguente assoluzione. A mio giudizio, le pene ricordate da Modestino si applicavano al solo liberto *inofficiosus*. Infatti, le parole *'et ita absolvitur'* trovano corrispondenza nel *'et dimitti oportet'* di Ulp. 9 *de off. procons.* D. 37.14.1. Non conosciamo il contenuto e il numero dei *capita mandatorum*, cui il giurista fa genericamente cenno.

Il secondo testo (Ulp. *l. s. de off. praef. urb.* D. 1.12.1.10) si esprime con maggior chiarezza. Il prefetto dell'Urbe è solito (*solet*) correggere, fustigare o sanzionare il liberto con pene più severe a seconda del tipo di denuncia (*pro modo querellae*). Il termine *'corrigere'* allude, forse, alla possibilità di infliggere una più blanda sanzione al *libertus inofficiosus*. Il prefetto deve, in ogni caso, sanzionare con la *metalli poena* la cospirazione o l'invio di delatori contro il patrono<sup>115</sup>.

A mio giudizio, Settimio Severo si limitò a riorganizzare l'*accusatio ingrati*, fissando un vero e proprio catalogo di condotte e di pene, riducendo i margini di discrezionalità di cui, fino ad allora, avevano goduto le autorità *in provincia* e a Roma. L'imperatore impartì direttive al

---

<sup>114</sup> Secondo il Balzarini i *mandata* avevano esteso alle province il regime già vigente per la *praefectura urbi* (M. BALZARINI, *'De iniuria'*, cit., 223). Ma si considerino le osservazioni in V. MAROTTA, *'Mandata principum'*, Torino, 1991, 119, nt. 49.

<sup>115</sup> Fu Settimio Severo a conferire al prefetto dell'Urbe la facoltà di irrogare questa *poena* (cfr. Ulp. 9 *de off. procons.* D. 48.19.8.5: *Praefecto plane urbi specialiter competere ius in metallum damnandi ex epistula divi Severi ad Fabium Cilonem exprimitur*). Cfr. P. DE FRANCISCI, *La 'revocatio'*, cit., 310; L. SOLIDORO MARUOTTI, *Aspetti*, cit., 222.



*praefectus urbi* con l'*epistula* a Fabio Cilone (cfr. Ulp. *l. s. de off. praef. urb.* D. 1.12.1.pr.; Ulp. *l. s. de off. praef. urb.* D. 1.15.4; Ulp. 9 *de off. procons.* D. 48.19.8.5; Ulp. 9 *de off. procons.* D. 48.22.6.1): si può presumere che le riproponessero, sostanzialmente identiche, ai governatori provinciali i *mandata* cui fa cenno Modestino (Mod. *l. s. de manumiss.* D. 37.14.7.1)<sup>116</sup>. I commentari '*de officio proconsulis*' e '*de officio praefectus urbi*', di epoca severiana, attestano l'avvenuta riorganizzazione dell'*accusatio*. Rispetto al secondo, Dario Mantovani ha affermato che «Ulpiano, nel compilare la sua monografia, pur così fortemente orientata e in un certo senso assorbita dalla recente lettera imperiale, ha fatto uso di materiali riferentesi alla prefettura pre-severiana»<sup>117</sup>. Pertanto, a mio giudizio, Ulp. 9 *de off. procons.* D. 37.14.1 e Ulp. *l. s. de off. praef. urb.* D. 1.12.1.10 avrebbero potuto discutere non della nuova competenza conferita al prefetto urbano o al *praeses*, ma della loro mera riorganizzazione.

Il riordino di questa fluida materia, all'inizio del III secolo, coincide con un autentico punto di svolta, perché si superò il provvedimento di epoca neroniana, che aveva concesso ai governatori e ai magistrati cittadini ampi margini di discrezionalità. Si precisava, inoltre, il dettato della legge Elia Senzia, che, forse, aveva demandato ai 'magistrati', ai quali essa si rivolgeva, il compito di individuare le stesse condotte rilevanti.

### 9. '*Accusatio ingrati*' e donazione '*perfecta*': un rilievo su una costituzione di Filippo l'Arabo

La metà circa del III sec. d.C., un periodo connotato da una forte instabilità politica, ha restituito una costituzione di Filippo l'Arabo che merita una particolare attenzione:

C. 8.55.1 PHILIPP. A. AGILIO COSMIANO: *Etsi perfectis donationibus in possessionem inductus libertus quantolibet tempore ea quae sibi donata sunt pleno*

---

<sup>116</sup> Cfr. D. MANTOVANI, *Sulla competenza*, cit., 202 ss.

<sup>117</sup> D. MANTOVANI, *Sulla competenza*, cit., 211; un'opinione, se non erro, condivisa anche da L. SOLIDORO MARUOTTI, *Aspetti*, cit., 212, nt. 166.

*iure ut dominus possederit, tamen, si ingratus sit, omnis donatio mutata patronorum voluntate revocanda sit. [1] Quod observabitur et circa ea, quae libertorum nomine, pecunia tamen patronorum et beneficio comparata sunt. [2] Nam qui obsequiis suis liberalitatem patronorum provocaverunt, non sunt digni, qui eam retineant, cum coeperint obsequia negligere, cum magis in eos collata liberalitas ad obsequium inclinare debet quam ad insolentiam erigere. [3] Hoc tamen ius stabit intra ipsos tantum, qui liberalitatem dederunt. ceterum neque filii eorum neque successores ad hoc beneficium pertinebunt: neque enim fas est ullo modo inquietari donationes, quas is qui donaverat in diem vitae suae non retractavit. D XV K. IUL. AEMILIANO ET AQUILINO CONSS. <a. 249>*

I *Fragmenta Vaticana* tramandano il medesimo provvedimento, senza che vi compaia, però, alcun esplicito riferimento all'ingratitude<sup>118</sup> (ricordata solo nel relativo scolio):

Vat. Fragm. 272. *Gregorianus libro XIII titulo. Imp. Philippus Agilio Cosmiano suo salutem.*

*Inter patronos et libertos de iure donationum tractari non oportet, cum etsi perfectis donationibus in possessionem inductus libertus quantolibet tempore ea quae sibi donata sunt pleno iure ut dominus possederit, tamen omnis donatio mutata patronorum voluntate revocanda sit. Quod observabitur etiam circa ea. Quae libertorum nomine, pecunia tamen patronorum et beneficio comparata sunt. Nam qui obsequio suo liberalitatem patronorum provocaverunt, sunt digni quin eam retineant, cum coeperint obsequia negligere, cum magis eos conlata liberalitas ad obsequium inclinare debeat quam ad insolentiam erigere. Fundus autem, quem ais Agilio liberto donasse te, tribus et decuria, quae ipsius nomine comparatae sunt, re... libertus vindican..., cum eas tantum donationes vel pecuniae largitiones libertus obtinere debeat, circa quas voluntas patronorum in supremam usque diem perseveraverit. Hoc tamen ius stabit intra ipsorum tantum liberalitatem, qui donaverunt; ceterum neque filii eorum neque successores ad hoc beneficium pervenient; neque enim fas est omnimodo inquietari donationes, quas is qui donaverat in diem vitae suae non revocavit.*

---

<sup>118</sup> D. ANNUNZIATA, 'Sedula servitus', cit., 69 s.

*Schol. ad c. 272 In libertos conlatam a patrono donationem si ingrati extent, revocandam vel si nomine eorum quod emptus sit.*

La costituzione consente la revoca di una donazione perfetta effettuata a favore del liberto ingrato<sup>119</sup>. Si tratta di una misura a carattere eccezionale perché la *donatio perfecta* era, di per sé, irrevocabile<sup>120</sup>. Il primo testo risulta interpolato dai compilatori<sup>121</sup>. Francesco Casavola ha affermato che il richiamo all'ingratitude, nei *Fragmenta Vaticana*, costituisce soltanto «un riferimento al caso concreto prospettato da Agilio Cosmiano all'imperatore»<sup>122</sup>. Unicamente nel diritto giustiniano «la revocabilità sarà condizionata esclusivamente all'ingratitude del liberto donatario»<sup>123</sup>. Mario De Dominicis ritiene che il provvedimento renda revocabili *ad nutum* tutte le *donationes perfectae* a favore del liberto<sup>124</sup>. I commissari giustiniani ne avrebbero limitato la portata ai casi di ingratitude, per coordinarla con un'altra costituzione di Giustiniano (C. 8.55.10)<sup>125</sup>. Quest'imperatore avrebbe adeguato, a sua volta, la normativa ad una linea interpretativa d'epoca tardoantica, volta a limitare la revoca ai soli casi di ingratitude<sup>126</sup>.

---

<sup>119</sup> C. COSENTINI, *Di alcune precisazioni sul valore degli 'scholia' ai 'Fragmenta Vaticana'*, in *Studi in onore di P. De Francisci*, III, Milano, 1956, 524 ss.; G.G. ARCHI, *La donazione: corso di diritto romano*, Milano, 1960, 188. Ma, come vedremo, un'altra parte della letteratura ha sostenuto una posizione contraria: M. TALAMANCA, *Donazione possessoria e donazione traslativa*, in *BIDR*, 64, 1961, 262, nt. 35; cfr. M. DE DOMINICIS, *Precedenti della legislazione giustiniana nelle fonti postclassiche e orientali (due esempi)*, in *Scritti giuridici in onore della CEDAM nel cinquantenario della sua fondazione*, II, Padova, 1953, 566 ss.; F. CASAVOLA, *'Lex Cincia': contributo alla storia delle origini della donazione romana*, Napoli, 1960, 82 ss.

<sup>120</sup> A. ASCOLI, *Sulla legge Cincia*, in *BIDR*, 6, 1893, 219.

<sup>121</sup> F. CASAVOLA, *'Lex Cincia'*, cit., 82 ss.; L. CHIAZZESE, *Confronti testuali. Contributo alla dottrina delle interpolazioni giustiniane. Parte Speciale (Materiali)*, a cura di G. Falcone, Torino, 2018, 66.

<sup>122</sup> F. CASAVOLA, *'Lex Cincia'*, cit., 85. Un'argomentazione accolta anche dal Talamanca, il quale non condivide la ricostruzione della revoca proposta dal Casavola (M. TALAMANCA, *Donazione possessoria*, cit., 262, nt. 35).

<sup>123</sup> F. CASAVOLA, *'Lex Cincia'*, cit., 90.

<sup>124</sup> M. DE DOMINICIS, *Precedenti*, cit., 566 ss.

<sup>125</sup> M. DE DOMINICIS, *Precedenti*, cit., 567.

<sup>126</sup> M. DE DOMINICIS, *Precedenti*, cit., 568 ss.

In realtà Lauro Chiazzese, esaminando le modifiche dei compilatori, a tal riguardo ha concluso che: «*Si ingratus sit* è senza dubbio interpolato ma non introduce nulla di nuovo: mette solo in maggior rilievo un requisito già apertamente richiamato nella costituzione originale»<sup>127</sup>. «All'ingratitude si riferisce infatti l'intero periodo '*nam qui – erigere*' nel quale si delinea con energia il motivo che può giustificare la revoca. L'interpolazione non ha quindi valore sostanziale»<sup>128</sup>. I compilatori hanno rimosso ogni riferimento al caso specifico (*Fundus autem... usque diem perseveraverit*) e hanno ommesso anche le parole '*in supremam usque diem*'. L'inciso finale '*neque enim fas est omnimodo inquietari donationes, quas is qui donaverat in diem vitae suae non revocavit*' – conservato senza modifiche sostanziali – già consentiva al patrono la revoca della donazione fino al momento della sua morte. Pertanto, Giustiniano chiarisce e generalizza la regola fissata dalla cancelleria di Filippo<sup>129</sup>.

Il Cosentini ha sostenuto che il patrono poteva chiedere la revoca nell'ambito dell'*accusatio ingrati liberti*<sup>130</sup>. L'ipotesi, quantunque suggestiva, non risulta condivisibile. Solamente il donante può procedere alla revoca. Viceversa, la legge Elia Senzia legittimava sia il patrono sia il suo erede a proporre l'accusa di ingratitude (Paul. 73 *ad ed.* D. 50.16.70). Inoltre, non esistono dati testuali che avvalorino l'ipotesi del Cosentini<sup>131</sup>. A mio giudizio, il donante poteva procedere alla revoca, una volta conclusosi il giudizio accusatorio innanzi al magistrato. La condanna per ingratitude costituisce presupposto indispensabile della revoca.

---

<sup>127</sup> L. CHIAZZESE, *Confronti testuali*, cit., 66.

<sup>128</sup> L. CHIAZZESE, *Confronti testuali*, cit., 66.

<sup>129</sup> Cfr. L. CHIAZZESE, *Confronti testuali*, cit., 66. Cristoforo Cosentini ha, invece, replicato al De Dominicis, affermando, tra l'altro, che lo scolio ai *Fragmenta Vaticana* non offre alcun argomento per sostenere l'esistenza di eventuali tendenze postclassiche a limitare la revoca ai casi di ingratitude (cfr. C. COSENTINI, *Di alcune precisazioni*, cit., 529 s.).

<sup>130</sup> C. COSENTINI, *Studi*, cit., 226; ID., *Di alcune precisazioni*, cit., 530.

<sup>131</sup> Mario Talamanca giunge ad analoga conclusione, ma adduce diverse argomentazioni (cfr. M. TALAMANCA, *Donazione possessoria*, cit., 264, nt. 35).

## 10. Conclusioni

La legge Elia Senzia introdusse un'*accusatio* nei confronti del liberto ingrato e indicò i soggetti che avrebbero potuto promuoverla (Paul. 73 *ad ed.* D. 50.16.70). Al contempo essa fissò, quale sanzione, la *relegatio extra urbem* (Tac. *ann.* 13.26). Adam Wilinski sostiene che la *lex* estese «la giurisdizione criminale ai casi dell'ingratitude dei liberti, salvo il potere punitivo del patrono, limitato però alla pena della relegazione»<sup>132</sup>. Si sarebbe, quindi, sottomessa la potestà punitiva del manomissore al controllo magistratuale<sup>133</sup>. Non di meno, a mio giudizio, la legge Elia Senzia prevedeva un controllo pubblico sugli affrancamenti, qualora il *dominus* non avesse ancora compiuto vent'anni o l'affrancato trenta. In entrambi i casi, il proprietario doveva dimostrare la conformità al *ius* di una *causa manumissionis* presso un apposito *consilium*. L'*accusatio ingrati*, dal canto suo, non controlla, né legittima l'operato del patrono. L'autorità pubblica applica la pena in luogo del manomissore, al termine di una vera e propria *cognitio* volta ad accertare la condotta irrispettosa del liberto.

La legge Elia Senzia legittimava ad esperire la procedura il patrono e il suo erede. La giurisprudenza considerò alcune peculiari fattispecie (i rapporti con la costituzione di Marco Aurelio ad Aufidio Vittorino; la legittimazione del *filius familias* a promuovere l'accusa nei confronti del liberto appartenuto al peculio castrense; una pluralità di patroni...)<sup>134</sup>.

Il patrono e il liberto dovevano stare in giudizio personalmente. Ma Settimio Severo stabilì che potessero agire *per procuratorem* (Marcian. 2 *publ. iudic.* D. 37.15.4; Ulp. 9 *ad ed.* D. 3.3.35.1; Paul. Sent. 5.16.11).

Il patrono non poteva accusare il manomesso tramite fedecommissario. Infatti, colui che manomette *ex fideicommissis* adempie ad un obbligo e attribuisce una *debita libertas* (C. 6.7.1).

---

<sup>132</sup> A. WILINSKI, *Intorno all' 'accusatio'*, cit., 565.

<sup>133</sup> A. WILINSKI, *Intorno all' 'accusatio'*, cit., 564 s.

<sup>134</sup> *Supra*, § 2.

Per promuovere l'accusa contro la liberta presa in moglie l'affrancamento *matrimonii causa* doveva definitivamente perfezionarsi (cfr. l'interpretazione qui proposta di Paul. 11 *ad ed. D.* 4.2.21.pr.).

Un passo degli *Annales* di Tacito (Tac. *ann.* 13.26-27) assume un peculiare rilievo per la storia delle manomissioni in età imperiale. Nerone, sollecitato dal senato, nega la possibilità di introdurre la *revocatio in servitutem* come pena contro il liberto ingrato. L'imperatore, mediante *constitutio*, consente al titolare del potere giurisdizionale la possibilità di irrogare la pena che, di volta in volta, giudica più opportuna. Nerone adottò la sua decisione dopo aver riunito un ristretto numero di consiglieri, tra i quali, forse, anche alcuni giuristi. Alcuni, i più radicali, suggerirono di introdurre la sanzione della revoca in servitù; altri – la cui opinione, infine, prevalse – considerandola foriera di inquietudine e di disordini, affermarono che la libertà connotava tutti i liberti, Latini Iuniani e *cives Romani*. I primi vivevano *velut vincolo servitutis*. I secondi, al contrario, ricoprivano un ruolo socialmente strategico considerando lo scarso numero degli *ingenui*. Spettava al *dominus* la scelta sulla *forma manumissionis* più opportuna. Le argomentazioni, che Tacito riassume, permettono di ritenere che l'*accusatio ingrati* riguardasse i Latini Iuniani come i liberti cittadini. Le norme della *Elia Sentia* escludevano, a mio giudizio, la possibilità di instaurare un'accusa di ingratitudine a carico di un *libertus dediticius*.

Si può presumere, ma le fonti appaiono quasi del tutto silenti a tal riguardo e le poche di cui potremmo avvalerci non guardano, invero, all'età augustea, ma a quella severiana (cosiddetto 'Discorso di Mecenate'; Ulp. *l. s. de off. praef. urb.* D. 1.12.1.10)<sup>135</sup>, che la competenza spettasse, nell'*Urbs*, al suo prefetto, sin dal 4 d.C., sebbene, almeno in astratto (considerando come il legislatore, ancora operasse tra la fine della Repubblica e gli esordi del I secolo), non si possa del tutto escludere che la *lex Aelia Sentia* si rivolgesse ad altri magistrati cittadini. Competente in *provincia* era il governatore che, nei casi meno gravi, agiva *de plano*<sup>136</sup>, come attestano alcuni papiri databili tra I e II sec. d.C. Il

---

<sup>135</sup> Cfr. *supra*, § 6.

<sup>136</sup> G. ZANON, *Le strutture accusatorie*, cit., 83 s.

Wilinski sostiene che, in origine, la competenza giurisdizionale spettasse ad un tribunale consolare-senatorio<sup>137</sup>. Ho già avuto occasione di sottolineare come nessuna fonte asseveri tale congettura<sup>138</sup>.

Le singole condotte idonee a integrare la fattispecie di ingratitudine furono tipizzate soltanto nel corso del tempo. Lo si desume dalla altalenante politica adottata dagli imperatori contro i liberti delatori. Nerva non condivise l'eccessiva tolleranza di Domiziano, mentre Settimio Severo, a suo tempo, si adoperò per reprimere il fenomeno, fatta salva, però, la peculiare disciplina del *crimen maiestatis*. Inoltre, Commodo punì il liberto che non avesse alimentato il patrono indigente, allorché si riconobbe a tale obbligo rilievo giuridico.

Il rifiuto a gestire la tutela o di trovare un tutore al pupillo integrava la fattispecie di ingratitudine<sup>139</sup>. Tuttavia, la *mala gestio* del liberto tutore si giudicava, in corso di tutela, con l'*accusatio suspecti tutoris* (C. 5.43.1; Ulp. 1 *de omn. trib.* D. 26.10.2)<sup>140</sup>. Il Cosentini ha ipotizzato che la fattispecie ricadesse nell'ambito dell'*accusatio ingrati*<sup>141</sup>. Questo studioso è stato fuorviato, come ha notato Francesco Arcaria, dal fatto che il prefetto dell'Urbe ha conservato, per i casi gravi di *mala gestio* tutelare, la sua competenza (cfr. Ulp. *l. s. de off. praef. urb.* D. 1.12.1.7)<sup>142</sup>.

Senza dubbio, la *relegatio extra urbem* costituì, fino all'epoca di Nerone, l'unica sanzione prevista *ex lege*. Lo dimostra, a ben vedere, la testimonianza di Tacito:

Tac. *ann.* 13.26: [...] *quid enim aliud laeso patrono concessum, quam ut centesimum ultra lapidem in oram Campaniae libertum releget?*

Gabriella Poma ritiene che, forse, nei casi più gravi si applicassero o la pena capitale o i lavori forzati<sup>143</sup>. Tuttavia, benché sia vero che Nerva

---

<sup>137</sup> A. WILINSKI, *Intorno all' 'accusatio'*, cit., 565.

<sup>138</sup> Cfr. *supra*, § 6.

<sup>139</sup> C. COSENTINI, *Studi*, cit., 211.

<sup>140</sup> Cfr. A. SPINA, *I volti*, cit., 112 s.; F. ARCARIA, *D. 26.10.7*, cit., 22 ss.

<sup>141</sup> C. COSENTINI, *Studi*, cit., 211.

<sup>142</sup> F. ARCARIA, *D. 26.10.7*, cit., 23.

<sup>143</sup> G. POMA, *Provvedimenti legislativi*, cit., 160.

mise a morte i liberti che avevano cospirato contro i patroni, questa sanzione assunse, in quel peculiare contesto politico, carattere eccezionale (al pari della revoca in schiavitù disposta nel I secolo da Claudio<sup>144</sup>). Inoltre essa certamente non appare riconducibile alla normativa eliana. Infatti, nessun'altra fonte accenna alla pena capitale in tema di ingratitudine. Le *Sententiae* adrianeae ricordano, invece, le *lautumiae*. Non devono trarre in inganno le parole '*secundum legem Aeliam Sentiam*' (Sent. Hadr. 2): esse propongono un generico riferimento all'*accusatio ingrati liberti*, ma non provano che la *lex* avesse previsto come pena i lavori forzati nelle cave di pietra. Anzi, a mio giudizio, il magistrato irrogò tale pena giovandosi della costituzione neroniana (Tac. *ann.* 13.27), che gli lasciava ampia discrezionalità.

Nel III secolo, la cancelleria severiana riorganizzò questa complessa materia. Nel più ampio contesto di una riforma delle competenze dei governatori provinciali e della prefettura urbana, Settimio Severo fissò un catalogo di condotte integranti l'ingratitudine, prevedendo anche le relative sanzioni. Si restrinse, così, il potere discrezionale dei titolari dei poteri cognizionali.

Nella seconda metà del III secolo, Filippo l'Arabo stabilì che il patrono potesse revocare la donazione, sia pur *perfecta*, effettuata a favore di un liberto ingrato. Era una facoltà che spettava unicamente al donante, una volta accertata l'ingratitudine del liberto<sup>145</sup>.

## ABSTRACT

Il presente contributo considera gli aspetti procedurali dell'*accusatio ingrati liberti* – introdotta dalla legge Elia Senzia – tra I e III secolo d.C. Il patrono poteva promuoverla contro l'affrancato che non gli avesse prestato l'*obsequium*. Lo studio esamina la legittimazione a proporla,

---

<sup>144</sup> Sulla quale *supra*, § 8 e bibliografia citata.

<sup>145</sup> Non ho potuto tener conto del contributo di S. SCIORTINO, *Un'ipotesi sulla revoca della donazione per ingratitudine del liberto*, in *TSDP*, 15, 2022, 1 ss., perché il presente studio era già in bozze al momento della sua pubblicazione.



l'autorità competente, le pene comminate. Una parte dello studio considera un dibattito risalente all'epoca neroniana sull'opportunità di introdurre la *revocatio in servitutem* quale misura contro il liberto ingrato. Il passo – degli *Annales* di Tacito – ci informa che la sanzione originaria consisteva nella *relegatio extra urbem*. Il legislatore accolse il consiglio di Dionigi d'Alicarnasso, che suggeriva di allontanare i soggetti indegni da Roma. Dal dibattito si induce che l'*accusatio* poteva proporsi nei confronti degli affrancati *cives Romani* e Latini Iuniani, ma non dei *liberti dediticii*. Inoltre, il passo di Tacito consiste in una delle prime testimonianze che accosta la *Latinitas Iuniana* allo stato servile e che individua nei *merita* dello schiavo le *institae causae manumissionis*. Le condotte idonee ad integrare la fattispecie di ingratitudine si delinearono nel corso del tempo. Nel III secolo, Settimio Severo procedette ad una riorganizzazione dell'accusa.

This study considers the procedural aspects of the *accusatio ingrati liberti* – introduced by the *lex Aelia Sentia* – between the 1st and 3rd centuries a.D. The patron could promote it against the freedman who had not given him the *obsequium*. The study examines the legitimacy to propose it, the competent authority, the penalties. Part of the study considers a debate on the possibility of introducing the *revocatio in servitutem*, as a measure against the ungrateful freedman, during the Neronian age. The passage – from Tacitus' *Annales* – informs us that the original sanction consisted in the *relegatio* outside Rome. The legislator followed the suggestion of Dionysus of Halicarnassus, who considered to remove the unworthy subjects from Rome. The debate suggests that the *accusatio* could be promoted against the freedmen *cives Romani* and Latini Iuniani, but not against *liberti dediticii*. Furthermore the passage from Tacitus consists in one of the first testimonies that compares the *Latinitas Iuniana* with the servile state and identifies the *institae causae manumissionis* with the *merita* of the slave. The cases concerning ingratitude were defined over time. In the third century, Septimius Severus proceeded to reorganize the accusation.

## PAROLE CHIAVE

*Accusatio ingrati liberti*, legge Elia Senzia, Latini Iuniani, *liberti dediticii*,  
*revocatio in servitutumem*.

*Accusatio ingrati liberti*, *lex Aelia Sentia*, Junian Latins, *liberti dediticii*,  
*revocatio in servitutumem*.

EMANUELE BISIO

Email: emanuelebisio2@gmail.com

